XVII legislatura

La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti

aprile 2014
n. 128

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulla legislazione
comparata e per le relazioni con il C.E.R.D.P.

testo a fronte

Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo 3613

Ambiente e territorio _
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: L. Borsi _3538
Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: A. Mattiello _2180
Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Maria Paola Mascia _3369
Anna Henrici _3696
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti

aprile 2014
n. 128

a cura di: R. Tutinelli
hanno collaborato: V. Satta, M.P. Mascia, A. Henrici, S. Bonanni.

Classificazione Teseo: Stati esteri. Costituzioni. Federalismo. Competenza per materia.

AVVERTENZA

Nella redazione delle presenti tavole di raffronto dei testi costituzionali vigenti (i quali non tengono conto delle disposizioni transitorie o di provvisoria vigenza) di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti sono state utilizzate le seguenti traduzioni:

- per il **Belgio**, la traduzione a cura del Servizio studi è stata eseguita utilizzando il testo coordinato disponibile sul sito del Senato belga. Il testo comprende le modifiche approvate dal Parlamento nell'ambito della sesta riforma dello Stato e pubblicate sul *Moniteurbelge* del 31 gennaio 2014[1]. Si avverte che tali modifiche - che investono, tra l'altro, sia la composizione che le funzioni del Senato belga - entreranno in vigore il 25 maggio 2014, in coincidenza con lo svolgimento delle elezioni per la Camera dei Rappresentanti, a livello federale, nonché per i Parlamenti delle Comunità e delle Regioni.
- per la **Germania**, è stato utilizzato il testo in inglese aggiornato ad ottobre 2010 tratto dal sito del Bundestag. Per la versione italiana del *Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes* sono state utilizzate quando possibile le traduzioni a cura del Servizio affari internazionali del 2006[2] e del 2009 mentre la versione in italiano degli articoli più recentemente introdotti o modificati è stata curata dal Servizio studi.
- Per l'**Australia**, la traduzione a cura del Servizio Studi è stata effettuata sul testo *online* pubblicato nel sito ufficiale del Parlamento australiano, all'indirizzo: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution (ultima consultazione: 2 aprile 2014)
- Per gli **Stati Uniti** è stato utilizzato il testo della traduzione in italiano della Costituzione riportato sul sito dell'Università di Torino - Dipartimento di Scienze Giuridiche e reperibile al link http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm

---

[1] Sono state altresì prese in considerazione anche le traduzioni italiane del testo coordinato del 1994 a cura del Consiglio regionale del Veneto, Direzione regionale rapporti e attività istituzionali, e quella pubblicata nel volume: Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione europea, a cura di Elisabetta Palici di Suni Prat, Fabrizio Cassella, Mario Comba, 2. ed., Padova, Cedam, 2001, pp. 183-218.

[2] Dossier del Servizio studi n. 22 del 2006, "*La riforma costituzionale tedesca Föderalismusreform)*"

Al fine di facilitare la consultazione, le disposizioni sono state divise per temi e sottotemi (si veda l'indice alla pagina seguente), ripetendo, ove opportuno, quelle che sono parse rientrare in più di un tema. Al medesimo scopo, si è fatto talvolta ricorso alla evidenziazione di alcune parole chiave. Nel raffronto dei testi, è stata adottata un'ottica volta a privilegiare la sostanziale paragonabilità delle norme attinenti ad un medesimo tema piuttosto che a ricercare una puntuale rispondenza testuale: pertanto sono state poste a fronte disposizioni talvolta comprendenti anche più di un articolo.
I testi delle Costituzioni non sono stati riportati integralmente (qui sopra sono peraltro presenti i relativi *link*), ma è stata operata una selezione delle sole parti riguardanti la ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed enti federati; inoltre sono state omesse le disposizioni che attribuiscono ai Parlamenti nazionali competenze legislative in materia di organizzazione Parlamenti medesimi.
La consueta avvertenza che i testi costituzionali non forniscono un quadro completo dell'assetto istituzionale del Paese di riferimento - giacché ovviamente non comprendono quel complesso di elementi che formano la cosiddetta costituzione materiale o vivente - assume particolare pregnanza nel caso della presente compilazione, tenuto conto del ruolo rivestito dall'elaborazione giurisprudenziale nel settore considerato.

I N D I C E

1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE
1.1. PRINCIPI GENERALI 9
1.2. ELENCO DELLE MATERIE 13
1.3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 23
1.3.1. Suddivisione del territorio 23
1.3.2. Diritti civili e politici 31
1.3.3. Istituzioni degli enti federati 37
1.3.4. Corte costituzionale e organi del potere giudiziario 67
1.3.5. Relazioni internazionali 89
1.3.6. Leggi in materia fiscale e di finanza pubblica 95
1.3.7. Forze armate 125
1.3.8. Revisione costituzionale 129
1.3.9. Delega normativa 131
1.3.10. Esecuzione delle leggi federali 135
2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI
2.1. DISPOSIZIONI GENERALI 157
2.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 161
3. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE
3.1. DISPOSIZIONI GENERALI 175
3.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 189

1.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - PRINCIPI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 35 L'autorità federale è competente solo nelle materie che le sono formalmente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi approvate in forza della Costituzione stessa. Le Comunità o le Regioni, ciascuna per quanto riguarda la sua sfera di interesse, sono competenti nelle altre materie, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea.	*Articolo 31 [Prevalenza del diritto federale]* (1) Il diritto federale prevale sul diritto del Land.	Art. 109 Quando la legge d'uno Stato è in contraddizione con una legge della Confederazione, questa deve avere la prevalenza e quella rimarrà in vigore solo in quanto non sia in contraddizione con l'altra.	. Art. VI, § 2 Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.
Articolo 38 Ogni comunità è titolare	*Articolo 70 [Ripartizione delle competenze legislative tra la*		Art. I, §1 Di tutti i poteri legislativi qui

1.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - PRINCIPI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
delle attribuzioni che le sono riconosciute dalla Costituzione o dalle leggi approvate in forza della Costituzione.	*Federazione e i Länder]* (1) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi alla Federazione le competenze legislative. (2) La delimitazione delle competenze tra la Federazione e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. *Articolo 71 [Competenza legislativa esclusiva della Federazione]* Nell'ambito della legislazione esclusiva della federazione i Länder hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano		concessi sarà investito un Congresso degli Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti

1.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - PRINCIPI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	espressamente autorizzati da una legge federale.		

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE

ELENCO DELLE MATERIE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 74 In deroga all'articolo 36, il potere legislativo federale è esercitato collettivamente dal Re e dalla Camera dei rappresentanti per materie diverse da quelle previste dagli articoli 77 e 78. Articolo 77 La Camera dei rappresentanti e il Senato sono competenti con pari poteri per quanto attiene: 1° la dichiarazione di revisione della Costituzione, la revisione e il coordinamento della	*Articolo 73 [Materie della legislazione esclusiva]* La Federazione ha legislazione esclusiva in materia di: 1) gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile; 2) la cittadinanza federale; 3)la libertà di circolazione, i passaporti, l'anagrafe e i documenti di identità, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione; 4) il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo; 5) l'unità del territorio	Art. 51 Il Parlamento avrà facoltà, subordinatamente a questa Costituzione, di legiferare per la pace, l'ordine e il buon governo della Confederazione in materia di: 1° Industria e commercio nei rapporti con altri paesi e fra uno Stato e l'altro; 2° Tasse, ma senza fare discriminazioni fra gli Stati né fra parti degli Stati; 3° Diritti sulla produzione o l'esportazione dei prodotti, ma per modo che tali diritti siano per tutta la Confederazione uniformi; 4° Prestiti sul credito pubblico della Confederazione;	Art. I, §8 Il Congresso avrà il potere: Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti gli Stati Uniti; Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti; Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane; Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE

ELENCO DELLE MATERIE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Costituzione; 2° le materie che debbono essere regolate dalle due Camere legislative in base alla Costituzione; 3° le leggi da adottare con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea; 4° le leggi che riguardano le istituzioni della Comunità di lingua tedesca e il suo finanziamento; 5° le leggi sul finanziamento dei partiti politici e sul controllo delle spese elettorali; 6° le leggi sulla organizzazione del Senato e sullo status dei senatori. Una legge approvata con la	doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini; 5a. la tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero. 6. il trasporto aereo; 6a. i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie federali, come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della	5° Servizio postale, telegrafico, telefonico e simili; 6° Difesa navale e militare della Confederazione e dei singoli Stati, e controllo delle forze destinate a dare esecuzione e curare l'osservanza delle leggi della Confederazione; 7° I fari, i battelli a illuminazione, fanali e galleggianti; 8° Osservazioni astronomiche e meteorologiche; 9° Quarantene; 10° Pesca nelle acque australiane entro i limiti territoriali; 11° Censimento e statistica; 12° Circolazione, moneta, corso legale; 13° Banche, all'infuori di quelle di Stato, ed anche banche di Stato estese oltre i limiti dello	uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti; Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure; Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti; Di stabilire Uffici postali e Linee postali; Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE

ELENCO DELLE MATERIE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, può individuare altre materie per le quali la Camera dei rappresentanti e il Senato sono competenti con pari poteri. Articolo 78 § 1 . Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 77, i progetti di legge approvati dalla Camera dei rappresentanti sono trasmessi al Senato quando riguardano le seguenti materie : 1. le leggi relative all'applicazione delle leggi che devono essere adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 4,	Federazione; 7. le poste e le telecomunicazioni; 8. lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione; 9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori; 9a. la difesa da pericoli del terrorismo internazionale ad opera dell'Ufficio federale di polizia investigativa, in caso di pericolo che interessi più di un Land, non sia rilevabile la competenza di un'autorità di polizia dei Länder o l'intervento sia richiesto dalla	Stato in questione; incorporazione delle banche ed emissione di carta moneta; 14° Assicurazioni, all'infuori delle assicurazioni di Stato; ed anche assicurazioni di Stato, se estese oltre i confini dello Stato in questione; 15° Pesi e misure; 16° Lettere di cambio e biglietti all'ordine; 17° Fallimenti e insolvenza; 18° Diritti d'autore, brevetti d'invenzione, modelli e marchi di fabbrica; 19° Naturalizzazione e stranieri; 20° *Corporation* straniere e società di commercio e finanziarie costituite entro il territorio della Confederazione; 21° Matrimonio; 22° Divorzio e questioni	scoperte; Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema; Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese contro il Diritto delle Genti; Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire regole sulle prede in terra e in mare; Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni; Di creare e mantenere una marina militare;

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE

ELENCO DELLE MATERIE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
ultimo alinea ; 2. le leggi di cui agli articoli 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, da 127 a 129, 131, da 135 a 137, da 141 a 143, 163, 165, 166, 167, § 1, alinea 3, 169, 170, § 2, alinea 2 , § 3, commi 2 e 3 e § 4, alinea 2, 175 e 177, e le leggi relative all'applicazione delle leggi e degli articoli predetti, tranne la legislazione che regola il voto automatizzato; 3. le leggi adottate ai sensi dell'articolo 169 per garantire il rispetto degli obblighi internazionali o sovranazionali; 4. le leggi relative al	suprema autorità dei Länder; 10. la collaborazione della Federazione e dei Länder nelle questioni relative: a) alla polizia criminale, b) alla difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, e della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land (tutela della Costituzione) e c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali della Repubblica federale di Germania, come anche per l'istituzione di un Ufficio	matrimoniali, e, in relazione a queste, patria potestà, custodia e tutela dei minorenni; 23° Pensioni d'invalidità e vecchiaia; 23A Fornitura di assegni di maternità, pensioni alle vedove, dotazioni per i minori, sussidi di disoccupazione, spese farmaceutiche, sanitarie ed ospedaliere, servizi medici e dentistici (ma non tale da autorizzare alcuna forma di coscrizione), sussidi a studenti ed assegni familiari 24° Il servizio e l'esecuzione nella Confederazione delle procedure civili e penali e il giudizio dei tribunali dello Stato; 25° Il riconoscimento in tutta la Confederazione delle leggi, atti pubblici, documenti d'archivio e	Di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare; Di provvedere a convocare la Milizia per l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per reprimere insurrezioni e respingere invasioni; Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso; Di esercitare in via esclusiva e

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE

ELENCO DELLE MATERIE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi federali. 5. Una legge approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, può individuare altre materie che il Senato può esaminare, secondo la procedura di cui al presente articolo. (....)	federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale; 11. la statistica per scopi federali. 12) la disciplina in materia di armi ed esplosivi; 13) assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, assistenza per gli ex prigionieri di guerra; 14) produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, istituzione e gestione di impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale	atti giudiziali degli Stati; 26° La gente di ogni razza, per la quale si ritenga necessario di fare leggi speciali; 27° Immigrazione ed emigrazione; 28° L'affluenza dei criminali; 29° Gli affari esteri; 30° Le relazioni della Confederazione con le isole del Pacifico; 31° L'acquisto a giuste condizioni di proprietà da uno Stato o da soggetti privati per qualsiasi scopo rispetto al quale il Parlamento abbia facoltà di legiferare; 32° Il controllo delle ferrovie, relativamente ai trasporti per interessi militari o navali della Confederazione; 33° L'acquisto, col consenso di	per qualsiasi caso il potere legislativo in quel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ad esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE ELENCO DELLE MATERIE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	radioattivo. 2. Le leggi di cui al comma 1, n. 9a, necessitano della approvazione del Bundesrat.	uno Stato, di qualsiasi ferrovia dello Stato, alle condizioni stabilite fra la Confederazione e lo Stato stesso; 34° La costruzione o l'estensione di ferrovie in uno Stato col consenso di questo; 35° La conciliazione e l'arbitrato per prevenire e comporre le controversie industriali che si estendano oltre i limiti d'uno Stato; 36° Le materie rispetto alle quali la presente Costituzione reca disposizioni, finché il Parlamento non provveda in modo diverso; 37° Le materie sottoposte al Parlamento della Confederazione dal Parlamento d'uno Stato o dai Parlamenti di più Stati, ma in modo che la legge si applichi	i suoi Dipartimenti e funzionari. Art. I, §9, cl. 7 Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente pubblicato. Art. I, §10, cl. 1 Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE ELENCO DELLE MATERIE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		solamente agli Stati i cui Parlamenti le hanno sottoposte o che successivamente abbiano adottato la legge; 38° L'esercizio nella Confederazione, a richiesta e col consenso dei Parlamenti di tutti gli Stati direttamente interessati, di qualsiasi potere che al momento della promulgazione di questa Costituzione possa essere esercitato dal Parlamento del Regno Unito o dal Consiglio federale australiano; 39° Le questioni incidentali relative all'esercizio di un potere attribuito dalla presente Costituzione o al Parlamento, o all'una delle due Camere, o al Governo della Confederazione, o al potere giudiziario federale, o ad una delle amministrazioni o	di credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobiltà. Art. IV, §1 Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e procedimenti andranno

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE ELENCO DELLE MATERIE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		ad una singola autorità della Confederazione. Art. 52 Il Parlamento, sempre subordinatamente a questa Costituzione, avrà il potere esclusivo di legiferare per la pace, per l'ordine pubblico e per il buon governo della Confederazione rispetto: 1° Alla sede del Governo della Confederazione e a tutti i luoghi acquistati dalla Confederazione per scopi di pubblico interesse; 2° A questioni relative ad ogni categoria di servizi pubblici, il controllo dei quali sia deferito al Governo esecutivo della Confederazione dalla presente	provati, e i loro effetti.

1.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE ELENCO DELLE MATERIE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		Costituzione; 3° Ad altre questioni dichiarate dalla presente Costituzione d'esclusiva competenza del Parlamento.	

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 4 Il Belgio comprende quattro regioni linguistiche: la Regione di lingua olandese, la Regione di lingua francese, la Regione bilingue di Bruxelles-Capitale e la Regione di lingua tedesca. (...) I confini delle quattro regioni linguistiche possono essere modificati o corretti solo **da una legge**[3] approvata a maggioranza dei voti espressi in ciascun gruppo linguistico in ciascuna Camera, a condizione che sia	*Articolo 29 [Ristrutturazione del territorio federale]* (1) Il territorio della Federazione può essere ridefinito al fine di consentire ai Länder di svolgere con efficacia i compiti ad essi assegnati in funzione della loro dimensione e capacità. Sono salvaguardate le peculiarità regionali, i legami storici e culturali, l'opportunità economica, nonché le esigenze di gestione del territorio e dello sviluppo regionale. (2) Le misure per una nuova delimitazione del territorio federale sono adottate **con**	Art. 121 Il Parlamento può ammettere nella Confederazione o istituire nuovi Stati, ed in relazione a tale ammissione o istituzione può indicare o imporre i termini e le condizioni che riterrà opportuni, compresa l'estensione da dare alla rappresentanza rispettiva nelle due Camere del Parlamento. Art. 122. Il Parlamento può fare leggi per il governo dei territori ceduti da uno Stato alla Confederazione e da questa accettati, o di qualsiasi territorio posto dalla Regina	Art. IV, §3, cl. 1, 2 Sec. 3 – Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso. Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e discipline concernenti il territorio o altre

[3] Nella presente sezione, per facilitare la consultazione sono indicati con carattere neretto i riferimenti alle leggi federali contenuti nelle Costituzioni del Belgio e della Germania.

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
presente la maggioranza dei membri di ciascun gruppo e purché il totale dei voti favorevoli espressi nei due gruppi linguistici raggiunga almeno i due terzi dei voti espressi. Articolo 5 La Regione vallona comprende le seguenti province: Brabante Vallone, Hainaut, Liegi, Lussemburgo e Namur. La Regione fiamminga comprende le seguenti province: Anversa, Brabante fiammingo, Fiandra occidentale, Fiandra orientale e Limburgo. **La legge** può sottrarre alcuni territori, di cui essa	**legge federale** che deve essere ratificata mediante referendum. Devono essere consultati i Länder interessati. (...) (4) Se in un'area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l'accorpamento di tal area ad un unico Land, **una legge federale** stabilirà entro due anni se l'appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al secondo comma ovvero se si debba procedere a referendum nei	sotto l'autorità della Federazione e da questa accettato, o di territori in altro modo acquisiti dalla Federazione e può consentire che i medesimi abbiano una rappresentanza nelle due Camere del Parlamento nella misura e nelle condizioni che riterrà opportune.	proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
determina i confini, alla divisione in province, assoggettandoli direttamente al potere esecutivo federale e dotandoli di un proprio statuto. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all'ultimo alinea dell'articolo 4. Articolo 6 Le suddivisioni delle province sono stabilite **con legge**. Articolo 7 I confini dello Stato, delle province e dei comuni possono essere modificati o rettificati solo in forza di una **legge**.	Länder interessati. (5) Il referendum è predisposto per accertare se una modificazione dell'appartenenza all'uno o all'altro Land, quale viene suggerita dalla legge, è approvata. La legge può sottoporre alla decisione popolare differenti soluzioni, purché non superiori a due. Se una maggioranza si dichiara a favore di una proposta di modificare l'appartenenza ad un Land, **una legge federale** stabilisce, nel termine di due anni, se l'appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al secondo comma. Se una proposta sottoposta a referendum è approvata nei termini di cui al		

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	comma terzo, periodi terzo e quarto, trascorsi due anni dall'effettuazione della consultazione popolare, deve essere emanata **una legge federale** che istituisca il Land proposto, senza che vi sia ancora necessità della conferma mediante referendum. (6) La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto per il Bundestag. Per il resto, saranno stabilite **con legge federale** le modalità del referendum, dell'iniziativa popolare e della consultazione popolare; la predetta legge potrà anche		

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	prevedere che un'iniziativa popolare non possa essere ripetuta prima di cinque anni. (7) Ulteriori modificazioni dell'assetto territoriale dei Länder possono essere apportate a seguito di trattati conclusi tra i Länder interessati, o **mediante una legge federale** approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza ad un Land deve essere modificata, non abbia più di 50.000 abitanti. Le modalità saranno definite **da una legge federale** approvata dal Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag; tale legge deve provvedere che sia acquisito il parere dei comuni e dei distretti interessati.		

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	(8) In deroga a quanto disposto ai commi 2 e 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un		

1.3.1. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; i particolari sono stabiliti **con legge federale**. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag.		

1.3.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DIRITTI CIVILI E POLITICI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 8 La cittadinanza belga si acquista, si mantiene e si perde secondo le regole stabilite **dalla legge civile**. La Costituzione e **le altre leggi** relative ai diritti politici stabiliscono le condizioni necessarie, oltre alla cittadinanza, per l'esercizio di tali diritti. In deroga all'alinea 2, **la legge** può disciplinare il diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea privi della nazionalità belga, in conformità agli obblighi internazionali e sovranazionali del Belgio. Il diritto di voto di cui all'alinea precedente può essere esteso,	*Articolo 4 [Libertà di fede e di coscienza]* (....) (3) Nessuno può essere costretto contro la sua coscienza al servizio militare in tempo di guerra. I particolari sono stabiliti **con legge federale.** *Articolo 21 [Partiti politici]* (1) I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della	Art. 51 Il Parlamento avrà facoltà, subordinatamente a questa Costituzione, di legiferare per la pace, l'ordine e il buon governo della Confederazione in materia di: (...) 19° Naturalizzazione e stranieri; (...) 21° Matrimonio; 22° Divorzio e questioni matrimoniali, e, in relazione a queste, patria potestà, custodia e tutela dei minorenni; (...) 26° La gente di ogni razza, per la quale si ritenga necessario di fare leggi speciali;	Em. XIV §1 e §5 Sec. 1 – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale

1.3.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

DIRITTI CIVILI E POLITICI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
tramite legge, ai residenti in Belgio che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le condizioni e le modalità determinate dalla predetta legge. Articolo 9 La naturalizzazione è concessa dal **potere legislativo federale.** Art. 10 All'interno dello Stato non vi è alcuna distinzione di ordine. I belgi sono uguali davanti alla legge; solo i cittadini belgi possono venire ammessi agli	democrazia. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari e dei loro beni. (...) (3) I particolari sono stabiliti **dalla legislazione federale.** *Articolo 73 [Materie della legislazione esclusiva]* La Federazione ha legislazione esclusiva in materia di: (...) 2) la cittadinanza federale; 3) la libertà di circolazione, i passaporti, l'anagrafe e i documenti di identità, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione; (...)	27° Immigrazione ed emigrazione; (...)	protezione delle leggi. Sec. 5 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione, con la legislazione appropriata, alle previsioni di questo articolo. Em. XV Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù. Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.

1.3.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

DIRITTI CIVILI E POLITICI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che in casi particolari possono essere stabilite **dalla legge**. E' garantita la parità tra uomo e donna. Articolo 12 E' garantita la libertà individuale. Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti **dalla legge** e nelle forme che essa prescrive. Salvo il caso di flagranza di reato, nessuno può essere arrestato se non in forza di un'ordinanza motivata del giudice, che deve essere			Em. XIX Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del sesso. Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata. Em. XXVI Sec. 1 – Il diritto di votare dei cittadini degli Stati Uniti che abbiano diciotto anni di età o più, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione dell'età. Sec. 2 – Il Congresso avrà il

1.3.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

DIRITTI CIVILI E POLITICI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
notificata al momento dell'arresto, o al più tardi entro le ventiquattro ore. Articolo 13 Nessuno può essere sottratto, contro la sua volontà, al giudice che **la legge** gli assegna. Articolo 39*ter* **La legge**, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 che disciplina l'elezione della Camera dei Rappresentanti o di un Parlamento di comunità o di regione, e che è promulgato meno di un anno prima della data prevista per la			potere di dare esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata. Art. II, §1, cl. 4 [*con riferimento alle elezioni presidenziali*] Il Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori e il giorno in cui essi voteranno; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti.

1.3.2. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DIRITTI CIVILI E POLITICI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
fine della legislatura, entra in vigore non prima di un anno dopo la sua promulgazione.			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 41 Gli interessi esclusivamente comunali o provinciali sono regolati dai Consigli comunali o provinciali, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Tuttavia, in esecuzione di **una legge** approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 può abolire le istituzioni provinciali. In questo caso, la regola di cui all'articolo 134, può sostituire tali istituzioni con delle collettività sovracomunali i cui consigli disciplinano gli interessi esclusivamente sovracomunali			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Parlamento interessato. Il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 definisce le competenze, le regole di funzionamento e le modalità di elezione degli organi territoriali intracomunali che sono autorizzati a disciplinare materie di interesse comunale. Tali organi territoriali intracomunali sono creati in comuni con più di 100.000			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
abitanti su iniziativa del proprio consiglio comunale. I loro membri sono eletti direttamente. In attuazione di **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 disciplina le altre condizioni e modalità in base alle quali tali organi territoriali intracomunali possono essere istituiti. (...) Articolo 115 § 1. Vi sono un Parlamento della Comunità francese ed un Parlamento della Comunità fiamminga, denominato			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Parlamento fiammingo. La composizione e il funzionamento di tali Parlamenti sono stabiliti **dalla legge** adottata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. Vi è un Parlamento della Comunità di lingua tedesca la cui composizione e funzionamento sono stabiliti **dalla legge**. § 2. Nel rispetto dell'articolo 137, gli organi regionali di cui all'articolo 39 comprendono un Parlamento per ogni regione. Articolo 121 § 1. La composizione ed il			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
funzionamento del Governo della Comunità fiamminga e del Governo della Comunità francese sono stabiliti da **una legge**, approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. La composizione e il funzionamento della Comunità di lingua tedesca sono stabiliti **dalla legge**. § 2. Nel rispetto dell'articolo 137, gli organi regionali di cui all'articolo 39 comprendono, per ciascuna regione, un Governo. Art. 123 § 1. **La legge** disciplina la composizione e il			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
funzionamento dei Governi di comunità e di regione. Salvo ciò che concerne il Governo della comunità di lingua tedesca, tale legge è approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. § 2. **Una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, designa le materie relative alla composizione e al funzionamento del Governo della Regione di Bruxelles-Capitale, del Governo della Comunità francese, del Governo della Regione vallona e del Governo della Comunità fiamminga che sono regolamentate dai rispettivi Parlamenti, ognuno per quanto			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
di proprio interesse, mediante decreto o regola di cui all'articolo 134, secondo il caso. Tale decreto e tale regola di cui all'articolo 134, sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Parlamento interessato. **La legge** di cui al primo alinea prevede condizioni di maggioranza qualificata per quanto riguarda il Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale. **Una legge** individua le materie relative alla composizione e al funzionamento del Governo della Comunità di lingua tedesca che sono regolate dal			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
suo Parlamento con decreto. Tale decreto è adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Parlamento. Articolo 127 § 1. I Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ognuno per quanto lo concerne, disciplinano con decreto: 1° le materie culturali; 2° l'istruzione, con le seguenti eccezioni: a) la fissazione del termine d'inizio e di fine dell'obbligo scolastico;			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
b) le condizioni minime per la concessione dei diplomi; c) il regime delle pensioni; 3° la cooperazione tra le Comunità, così come la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione del trattati, per le materie indicate nei punti 1° e 2°. **Una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, individua le materie culturali di cui al punto 1°, le forme di cooperazione di cui al punto 3°, così come le modalità di conclusione dei trattati di cui al punto 3°. (...)			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 128 § 1. I Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga disciplinano con decreto, ciascuno per quanto di propria competenza, le materie riferibili alla persona, nonché, in ordine alle medesime materie, la cooperazione tra le Comunità e la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione di trattati. **Una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, individua le suddette materie, così come le forme di cooperazione e le modalità per la conclusione			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
dei trattati. § 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, così come, salvo che **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea disponga diversamente, anche nei riguardi delle istituzioni nella Regione di Bruxelles-Capitale che, in ragione della loro organizzazione, devono essere considerate come appartenenti esclusivamente all'una o all'altra Comunità. Articolo 129 § 1. I Parlamenti della			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Comunità francese e della Comunità fiamminga, ciascuno per quanto di propria competenza, con esclusione del legislatore federale, disciplinano con decreto, ciascuno per quanto di sua competenza, l'uso delle lingue per: 1° le materie amministrative; 2° l'insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dai pubblici poteri; 3° le relazioni sociali tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, così come gli atti e i documenti delle imprese richiesti **dalle leggi** e dai			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
regolamenti. § 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, eccetto per ciò che concerne: - i comuni o gruppi di comuni contigui ad un'altra regione linguistica e dove **la legge** prescrive o permette l'uso di una lingua diversa da quella della regione in cui i comuni stessi si trovano. Per tali comuni, una modifica alle regole relative all'uso delle lingue nelle materie indicate nel § 1 non può essere apportata se non mediante **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
4, ultimo alinea; - i servizi la cui attività si estende oltre la regione linguistica in cui hanno la loro sede; - le istituzioni federali e internazionali indicate dalla legge, la cui attività è comune a più di una comunità. Articolo 130 § 1. Il Parlamento della Comunità di lingua tedesca regola con decreto: 1° le materie culturali; 2° le materie personalizzabili; 3° l'insegnamento, nei			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
limiti stabiliti dall'articolo 127, § 1, alinea 1°, 2°; 4° la cooperazione tra le comunità, così come la cooperazione internazionale, compresa la conclusione dei trattati, per le materie di cui ai nn. 1°, 2° e 3°; 5° l'utilizzo delle lingue per l'insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dalle autorità pubbliche. **La legge** stabilisce le materie culturali e personalizzabili di cui ai nn. 1° e 2°, così come le forme di cooperazione di cui al n. 4° e le modalità di conclusione dei trattati.			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
§ 2. Tali decreti hanno forza di legge nella regione di lingua tedesca. Articolo 131 **La legge** stabilisce le misure necessarie a prevenire ogni discriminazione per ragioni ideologiche e filosofiche. Articolo 134 **Le leggi** approvate in esecuzione dell'articolo 39 determinano la forza giuridica dei provvedimenti normativi adottati dagli organi istituiti dalle predette leggi, nelle materie da esse stabilite. **Le medesime leggi**			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
possono conferire a tali organi il potere di emanare decreti aventi la forza di legge nei casi e secondo le modalità che esse stabiliscono. Articolo 135 **Una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, individua le autorità che, per la Regione bilingue di Bruxelles-Capitale, esercitano le competenze non assegnate alle Comunità nelle materie di cui all'articolo 128, § 1. Art. 135-*bis* **Una legge** adottata con la			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
maggioranza prevista all'articolo 4, ultimo alinea, può attribuire, per la Regione bilingue di Bruxelles-Capitale, alla Regione di Bruxelles-Capitale, competenze non devolute alle comunità nelle materie di cui all'articolo 127, § 1°, primo alinea, 1° e, per ciò che riguarda tali materie, 3°. Articolo 136 Nel Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale vi sono gruppi linguistici e collegi competenti per le materie delle Comunità; la loro composizione, il loro funzionamento, le loro competenze e, salvo quanto disposto dall'articolo 175, il			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
loro finanziamento, sono regolati da **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. L'unione di tali Collegi forma il Collegio plenario che svolge le funzioni di organo di concertazione e di coordinamento tra le due Comunità. Articolo 137 Al fine dell'applicazione dell'articolo 39, il Parlamento della Comunità francese ed il Parlamento della Comunità fiamminga, così come i loro Governi, possono esercitare le competenze rispettivamente			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
proprie della Regione vallona e della Regione fiamminga, alle condizioni e secondo le modalità stabilite **dalla legge**. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. Articolo 140 Il Parlamento ed il Governo della Comunità di lingua tedesca esercitano con ordinanza e regolamento tutte le altre competenze che sono attribuite loro **per legge**. L'articolo 159 è applicabile a tali ordinanze e regolamenti.			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 141 **La legge** stabilisce la procedura mirante a prevenire i conflitti fra le leggi, i decreti e i provvedimenti normativi di cui all'articolo 134, nonché i conflitti fra i decreti tra di loro e fra provvedimenti normativi di cui all'articolo 134 tra di loro. Articolo 143 (...) § 2. Il Senato si pronuncia, con parere motivato, sui conflitti d'interesse tra le assemblee che legiferano mediante leggi, decreti o provvedimenti normativi di cui all’articolo 134, nelle			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
condizioni e secondo le modalità stabilite da **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. § 3. **Una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce la procedura mirante a prevenire e a regolare i conflitti d'interesse fra il Governo federale, i Governi di comunità e di regione il Collegio plenario della Commissione comunitaria comune. § 4. Le procedure previste ai §§ 2 e 3 non sono applicabili **alle leggi**, decreti, regolamenti, atti e decisioni dello Stato federale relativi			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
alla base imponibile, alle aliquote di imposta, alle esenzioni e ad ogni altro elemento che interviene nel calcolo dell'imposta delle persone fisiche. Art. 162 Le istituzioni provinciali e comunali sono disciplinate **dalla legge**. **La legge** sancisce l'applicazione dei seguenti principi: (...) In esecuzione di **una legge** approvata con la maggioranza prevista all'articolo 4, ultimo alinea, il decreto o la regola di cui all'articolo 134 stabilisce le condizioni e le modalità			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
secondo cui più province, più collettività sovracomunali o più comuni possono cooperare o associarsi. Non è tuttavia consentito a più consigli provinciali, a più consigli di collettività sovracomunali o a più consigli comunali di deliberare congiuntamente. Articolo 163 Le competenze che nelle Regioni vallona e fiamminga sono esercitate da organi provinciali eletti, sono esercitate, nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale, dalle Comunità francese e fiamminga e dalla Commissione comunitaria comune, ciascuna per quanto			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
riguarda le materie di propria competenza ai sensi degli articoli 127 e 128 e, per le altre materie, dalla Regione di Bruxelles-Capitale. Tuttavia, **una legge** approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce le modalità secondo le quali la Regione di Bruxelles-Capitale o ogni istituzione i cui membri sono designati da quest'ultima, esercita le competenze di cui al primo alinea che non rientrino nelle materie menzionate all'articolo 39. **Una legge** approvata con la medesima maggioranza disciplina il conferimento alle istituzioni previste all'articolo			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
136 di tutte o di parte delle competenze di cui al primo alinea che si riferiscono alle materie di cui agli articoli 127 e 128. Articolo 165 § 1. **La legge** crea unioni e federazioni di comuni. Stabilisce la loro organizzazione e la loro competenza nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 162. Per ogni unione e per ogni federazione vi sono un consiglio e un collegio esecutivo. Il Presidente del collegio esecutivo è eletto dal consiglio			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
nel suo seno; la sua elezione è ratificata dal Re; **la legge** regola il suo statuto. Gli articoli 159 e 190 si applicano alle ordinanze e ai regolamenti delle unioni e delle federazioni di comuni. I confini delle unioni e delle federazioni di comuni non possono essere modificati o rettificati se non in base ad **una legge**. § 2. **La legge** istituisce l'organo in seno al quale ogni unione e le più vicine federazioni di comuni si accordano, alle condizioni e secondo la procedura da essa stabiliti, per l'esame di problemi comuni di carattere tecnico, che rientrino nelle			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
rispettive competenze. § 3. Più federazioni di comuni possono accordarsi, o associarsi tra loro o con una o più unioni, alle condizioni e secondo la procedura che **la legge** stabilisce, per regolare e gestire in comune gli affari che rientrino nelle loro competenze. Non è permesso ai loro consigli di deliberare in comune. Articolo 166 § 1. L'articolo 165 si applica al distretto metropolitano a cui appartiene la capitale del Regno, con riserva di quanto previsto dal presente articolo. § 2. Le competenze del			

1.3.3. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ISTITUZIONI DEGLI ENTI FEDERATI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
distretto metropolitano al quale appartiene la capitale del Regno, sono esercitate, con le modalità determinate da **una legge** approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, dagli organi della Regione di Bruxelles-Capitale istituiti ai sensi dell'articolo 39. (...)			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Art. 142 La Corte Costituzionale è competente su tutto il territorio del Belgio; la sua composizione, competenze e funzionamento sono stabiliti **dalla legge**. Tale Corte delibera con sentenza in ordine a: 1° i conflitti di cui all'articolo 141; 2° la violazione degli articoli 10, 11 e 24 da parte di una legge, di un decreto o di una regola di cui all'articolo 134; 3° la violazione, da parte di una legge di un decreto o di una regola di cui all'articolo	*Articolo 94 [Composizione del Tribunale costituzionale federale]* (1) Il Tribunale Costituzionale Federale è composto da giudici federali e da altri membri. I membri del Tribunale Costituzionale Federale sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Essi non possono far parte né del Bundestag, né del Bundesrat, né del Governo federale, né degli organi corrispondenti di un Land. (2) **Una legge federale** regola la sua costituzione ed il suo funzionamento e determina in quali casi le sue decisioni	Art. 71 Il potere giudiziario della Confederazione risiederà in una Corte federale suprema, che sarà chiamata Alta Corte d'Australia, ed in quelle altre Corti federali che il Parlamento istituirà ed in quelle che il medesimo investirà di poteri giurisdizionali federali. L'Alta Corte sarà costituita di un Primo Presidente e da un numero di giudici, non inferiore a due, che sarà stabilito dal Parlamento. Art. 75	Art III, § 1, cl. 1 Sec. 1 – Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte Suprema e le Corti inferiori che di tempo in tempo il Congresso potrà istituire e disciplinare. [...] Art III, § 2, cl. 2, 3 In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d'appello, sia in

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
134,degli articoli della Costituzione individuati dalla legge. Il ricorso alla Corte può essere presentato da qualsiasi autorità indicata **dalla legge**, da ogni persona che ne abbia interesse o, a titolo pregiudiziale, da qualunque organo giurisdizionale. La Corte decide su ogni consultazione popolare di cui all'articolo 39-bis, prima della sua organizzazione, secondo le condizioni e le modalità fissate **dalla legge**. **La legge** può, nei casi e secondo le condizioni e le modalità da essa determinate, attribuire alla Corte la	hanno forza di legge. Per quanto attiene ai ricorsi di costituzionalità essa può esigere quale presupposto il preliminare espletamento delle consuete vie legali e speciali condizioni di ammissibilità. *Articolo 95 [Corti supreme della Federazione, camera comune]* (1) Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, la Federazione istituisce quali Corti supreme la Corte Federale di Giustizia, il Tribunale Amministrativo Federale, la Corte Finanziaria Federale, il Tribunale Federale del Lavoro e il Tribunale	In tutte le materie: 1° Derivanti da trattati; 2° Concernenti i consoli o altri rappresentanti di paesi stranieri; 3° Nelle quali una delle parti sia la Federazione od una persona in rappresentanza attiva o passiva della Federazione; 4° Fra Stati, o fra residenti di Stati diversi o fra uno Stato ed un residente in altro Stato; 5° Nelle quali vi sia nei confronti di un pubblico ufficiale della Federazione una citazione a comparire, un divieto o un'ingiunzione. In tutti questi casi l'Alta Corte	diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà.

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
competenza a pronunciarsi, con sentenza, sui ricorsi avverso le decisioni delle assemblee legislative o dei loro organi, in materia di controllo delle spese elettorali effettuate per le elezioni della Camera dei rappresentanti. Le leggi menzionate nel primo alinea, nel secondo alinea, punto 3°, e agli alinea da 3 a 5, sono approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. Articolo 144 Le controversie che hanno per oggetto i diritti civili sono esclusivamente di competenza	Sociale Federale. (...) (3) Per assicurare l'unitarietà della giurisprudenza deve essere costituita una camera comune dei tribunali menzionati nel primo comma. **Una legge federale** disciplina i particolari. *Articolo 96 [Altri tribunali federali]* (1) La Federazione può istituire un Tribunale federale per le questioni concernenti la tutela della proprietà industriale. (2) La Federazione può istituire, quali tribunali	avrà giurisdizione di prima istanza. Art. 76 Il Parlamento potrà far leggi che conferiscano all'Alta Corte la giurisdizione in prima istanza per materie: 1° Derivanti dalla presente Costituzione o relative alla sua interpretazione; 2° Derivanti da qualsiasi legge approvata dal Parlamento; 3° Di ammiragliato o di giurisdizione marittima; 4° Relative ad una medesima questione sollevata in base alle leggi dei diversi Stati.	

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
dei tribunali. Tuttavia **la legge** può, secondo le modalità che essa stessa stabilisce, abilitare il Consiglio di Stato o i tribunali amministrativi federali a decidere sugli effetti civili delle proprie decisioni. Articolo 145 Le controversie che hanno per oggetto i diritti politici sono di competenza dei tribunali, tranne le eccezioni stabilite **dalla legge**. Articolo 146 Nessun tribunale, nessuna	federali, dei tribunali penali militari per le forze armate. Essi possono esercitare la giurisdizione penale soltanto durante lo stato di difesa, nonché nei confronti degli appartenenti alle forze armate inviati all'estero o imbarcati su navi da guerra. **Una legge federale** disciplina i particolari. Questi tribunali rientrano nell'ambito di competenza del Ministro federale della giustizia. I giudici del loro organico devono essere abilitati a ricoprire l'ufficio di giudice. (3) La Corte federale di giustizia è la Corte suprema per i tribunali menzionati nei	Art. 77 In relazione alle questioni di cui nei due precedenti articoli, il Parlamento può far leggi: 1° Per definire la giurisdizione di ogni altra Corte federale all'infuori dell'Alta Corte; 2° Per definire in quali limiti la giurisdizione delle Corti federali escluda quella che compete od è attribuita alle altre Corti dello Stato; 3° Per investire qualsiasi Corte dello Stato di giurisdizione federale. Art. 78 Il Parlamento può fare leggi	

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
giurisdizione contenziosa può essere istituita se non in forza di **una legge**. Non possono essere create commissioni o tribunali straordinari, sotto nessuna denominazione. Art. 151 § 1. I giudici sono indipendenti nell'esercizio delle loro competenze giurisdizionali. Il pubblico ministero è indipendente nell'esercizio delle singole indagini e azioni giudiziarie, fatto salvo il diritto del ministro competente di ordinare indagini e di emanare direttive vincolanti di politica criminale, anche relative alle	commi primo e secondo. (4) La Federazione può istituire, per le persone che sono con la medesima in rapporto di servizio di diritto pubblico, degli appositi tribunali federali per la decisione dei procedimenti disciplinari e dei reclami. (5) **Una legge federale**, **con l'approvazione del Bundesrat,** può prevedere che i tribunali dei Länder esercitino la giurisdizione della Federazione per i procedimenti penali nelle materie di cui al comma primo dell'articolo 26 e della difesa dello Stato.	che conferiscano il diritto di procedere contro la Federazione o contro uno Stato per questioni che siano nei limiti del potere giudiziario. Art. 79 La giurisdizione federale di ogni Corte può essere esercitata da quel numero di giudici che il Parlamento prescrive.	

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
indagini e alle azioni. Attraverso il ministro di cui al primo alinea, i Governi delle Comunità e delle Regioni dispongono, inoltre, ognuno per le proprie competenze, del diritto di ordinare indagini nelle materie che ricadono sotto la loro responsabilità. **Una legge** adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, determina le modalità di esercizio di tale diritto. **Una legge** adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, prevede la partecipazione delle Comunità e delle regioni, nelle materie di loro competenza,	*Articolo 98 [Stato giuridico dei giudici]* (1) Lo stato giuridico dei giudici federali è disciplinato **da una legge federale speciale**. (...)		

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
all'elaborazione delle direttive di cui al primo alinea e alla pianificazione della politica di sicurezza, nonché la partecipazione di propri rappresentanti alle riunioni del Collegio dei Procuratori generali, aventi ad oggetto tali materie. § 2. Vi è in Belgio un unico Consiglio superiore della giustizia. Nell'esercizio delle sue competenze, il Consiglio superiore della giustizia rispetta l'indipendenza di cui al § 1. Il Consiglio superiore della Giustizia si compone di un collegio di lingua francese e di un collegio di lingua olandese.			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Ciascun collegio comprende un eguale numero di membri ed è composto paritariamente, da un lato, da giudici e funzionari del pubblico ministero eletti direttamente dai loro pari secondo le condizioni e con le modalità determinate **dalla legge** e, dall'altro lato, da altri membri nominati dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, secondo le condizioni stabilite **dalla legge**. (...) **La legge** definisce la composizione del Consiglio superiore della Giustizia, dei suoi collegi e delle loro			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
commissioni, nonché le condizioni e le modalità secondo le quali essi esercitano le loro competenze. §3. Il Consiglio superiore della giustizia esercita le proprie competenze nelle seguenti materie: 1° la presentazione dei candidati per la nomina di giudice, nei casi di cui al § 4, primo alinea, o di ufficiale di pubblico ministero; 2° la presentazione dei candidati per la nomina alle funzioni di cui al § 5, primo alinea, e alle funzioni di capi presso il pubblico ministero; 3° l'accesso alla funzione di			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
giudice o di ufficiale di pubblico ministero; 4° la formazione dei giudici e dei funzionari di pubblico ministero; 5° la definizione dei profili generali per le designazioni di cui al punto 2°; 6° l'emissione di pareri e di proposte riguardanti il funzionamento generale e l'organizzazione dell'ordine giudiziario; 7° la sorveglianza generale e la promozione dell'utilizzo di sistemi di controllo interno; 8° con l'esclusione di ogni competenza disciplinare e penale:			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
- riceve e dà seguito agli esposti relativi al funzionamento dell'ordine giudiziario; - avvia inchieste sul funzionamento dell'ordine giudiziario. Nelle condizioni e secondo le modalità determinate **dalla legge**, le competenze di cui ai punti da 1° a 4° sono attribuite alla commissione di nomina e di designazione competente e le competenze di cui ai punti da 5° a 8° sono attribuite alla commissione consultiva e di inchiesta competente. **La legge** definisce i casi e le modalità con cui le commissioni di nomina e di			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
designazione da una parte, e le commissioni consultive e di inchiesta dall'altra, esercitano congiuntamente le loro competenze. **Una legge** adottata con la maggioranza prevista all'articolo 4, ultimo alinea, determina le altre competenze del Consiglio. § 4. I giudici di pace, i giudici dei tribunali, i consiglieri delle corti e della Corte di cassazione sono nominati dal Re alle condizioni e secondo le modalità stabilite **dalla legge**. Tale nomina è eseguita dietro proposta motivata della commissione di nomina e			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
designazione competente, a maggioranza dei due terzi conformemente alle modalità determinate **dalla legge** ed in seguito alla valutazione della competenza e dell'idoneità. Tale proposta non può essere rifiutata che secondo le modalità previste **dalla legge** e con atto motivato. Nel caso di nomina di consigliere alle Corti ed alla Corte di cassazione, le assemblee generali interessate a tali Corti emettono un parere motivato secondo le modalità stabilite **dalla legge**, prima della proposta di cui all'alinea precedente. § 5. Il primo presidente della			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Corte di Cassazione, i primi presidenti delle Corti ed i presidenti dei tribunali sono designati dal Re a tali funzioni alle condizioni e secondo le modalità stabilite **dalla legge**. Questa designazione avviene dietro proposta motivata della commissione di nomina e designazione competente, a maggiornaza dei due terzi conformemente alle modalità determinate **dalla legge** ed in seguito alla valutazione della competenza e dell'idoneità. Tale proposta non può esser rifiutata che secondo le modalità previste **dalla legge** e con atto motivato. Nel caso di designazione alla			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
funzione di primo presidente della Corte di cassazione o di primo presidente delle corti, le assemblee generali interessate a tali corti emettono un parere motivato secondo le modalità stabilite **dalla legge**, prima della proposta di cui all'alinea precedente. Il presidente ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione, i presidenti di Camera delle corti (Chambre des cours) ed i vice presidenti dei tribunali sono designati a tali funzioni dalle corti e dai tribunali nel loro seno, alle condizioni e secondo le modalità stabilite **dalla legge**. Senza derogare alle			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
disposizioni di cui all'articolo 152, **la legge** determina la durata delle designazioni a tali funzioni. § 6. Secondo le modalità stabilite **dalla legge**, i giudici, i titolari di funzioni di cui al § 5, alinea 4, ed i pubblici ministeri sono soggetti ad una valutazione. Articolo 152 I giudici sono nominati a vita. L'età del loro collocamento a riposo ed il trattamento pensionistico sono stabiliti **per legge**. (...)			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 154 Il trattamento economico dei membri dell'ordine giudiziario è stabilito **dalla legge**. Articolo 155 Nessun giudice può accettare da un governo l'incarico di svolgere funzioni retribuite, a meno che egli non eserciti tali funzioni gratuitamente e salvo i casi di incompatibilità stabiliti **dalla legge**. Articolo 157 Giurisdizioni militari sono			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
stabilite nei casi in cui lo stato di guerra è comunicato ai sensi dell'articolo 167, § 1, alinea 2. **La legge** disciplina l'organizzazione delle giurisdizioni militari, le loro attribuzioni, i diritti e gli obblighi dei loro membri e la durata delle loro funzioni. Nelle sedi stabilite **dalla legge** vi sono i tribunali di commercio. **La stessa legge** ne disciplina l'organizzazione, le attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle loro funzioni. **La legge** disciplina anche l'organizzazione delle giurisdizioni del lavoro, le loro attribuzioni, le modalità di			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
nomina dei loro membri e la durata delle loro funzioni. **La legge** determina le sedi dei tribunali di applicazione delle pene. Regola la loro organizzazione, le loro attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle relative funzioni. Articolo 157*bis* Gli elementi essenziali della riforma che riguardano l'uso delle lingue in ambito giudiziario nel distretto giudiziario di Bruxelles, nonché gli aspetti ad essi connessi concernenti il procuratore, i giudici e la			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
giurisdizione, possono essere modificati esclusivamente da **una legge** adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea. Articolo 158 La Corte di cassazione si pronuncia sui conflitti di attribuzione, secondo la procedura stabilita **dalla legge**. Articolo 160 Vi è un unico Consiglio di Stato in tutto il Belgio, la cui composizione, competenza e funzionamento sono stabilite **per legge**. **La legge** può tuttavia conferire al Re la			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
facoltà di regolare la procedura in modo conforme ai principi che essa stessa definisce. Il Consiglio di Stato si pronuncia con sentenza in qualità di giudice amministrativo ed esprime un pareri nei casi determinati **dalla legge**. Ogni modifica delle regole relative all'assemblea generale della sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato che entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore il presente paragrafo, può essere approvata esclusivamente con la maggioranza prevista			

1.3.4. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CORTE COSTITUZIONALE E ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
dall'articolo 4, ultimo alinea. Articolo 161 Le giurisdizioni amministrative possono essere istituite esclusivamente **con legge**.			

1.3.5. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 167 § 1. Il Re dirige le relazioni internazionali, senza pregiudizio in ordine alla competenza delle comunità e delle regioni di regolare la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione dei trattati, in ordine alle materie che rientrano nelle loro competenze in base alla Costituzione o in virtù di essa. (...) Nessuna cessione, nessuno scambio e nessun acquisto di territorio può avere luogo se non in forza di **una legge**. § 2. Il Re conclude i trattati,	*Articolo 23 [L'Unione europea]* (...) (4) Il Bundesrat partecipa al processo decisionale della Federazione nella misura in cui avrebbe competenza a farlo in un analogo affare interno, ovvero nella misura in cui la materia rientri nella competenza interna dei Länder. (...) (6) Nel caso in cui sono interessati in via primaria poteri legislativi esclusivi de Länder in materia di istruzione scolastica, cultura o	Art. 51 Il Parlamento avrà facoltà, subordinatamente a questa Costituzione, di legiferare per la pace, l'ordine e il buon governo della Confederazione in materia di: 1° Industria e commercio nei rapporti con altri paesi e fra uno Stato e l'altro; (...) 29° gli affari esteri; (...)	Art. I, § 8 Il Congresso avrà potere: (...) di regolare il commercio coi paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane; (...) di dichiarare guerra; (...) Art. I, § 10, cl. 1 Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali; (...)

1.3.5. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
eccettuati quelli che concernono le materie indicate al § 3. Detti trattati acquistano efficacia solo dopo aver ricevuto l'assenso della Camera dei rappresentanti. § 3. I Governi di comunità e di regione di cui all'articolo 121 concludono, ciascuno per quanto lo concerne, i trattati riguardanti le materie che rientrano nella competenza del relativo Parlamento. Questi trattati acquistano efficacia solo dopo aver ricevuto l'assenso del Parlamento. § 4. **Una legge**, approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce le modalità per la	telecomunicazioni, i diritti appartenenti alla Repubblica Federale di Germania come Stato membro dell'Unione Europea sono delegati dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder designato dal Bundesrat. Tali diritti sono esercitati in modo coordinato con la partecipazione del Governo Federale; il loro esercizio deve essere coerente con la responsabilità della Federazione come nazione. (7) I particolari concernenti commi 4 e 6 sono stabiliti da una **legge che richiede l'approvazione del Bundesrat**.		

1.3.5. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
conclusione dei trattati menzionati nel § 3 e dei trattati che non riguardano in modo esclusivo le materie rientranti nella competenza delle Comunità e delle Regioni in forza o in virtù della Costituzione. § 5. Il Re può denunciare i trattati conclusi prima del 18 maggio 1993 concernenti le materie di cui al § 3, di comune accordo con i Governi delle Comunità e delle Regioni interessati. Il Re denuncia i trattati stessi se invitato dai competenti Governi di comunità e di regione. **Una legge** approvata con la	*Articolo 32 [Relazioni estere]* (1) La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete alla Federazione. (2) Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, è fatto obbligo alla Federazione di consultare tempestivamente il Land interessato. (...) *Articolo 59 [Rappresentanza della Federazione]* (1) Il Presidente federale rappresenta la Federazione nei		

1.3.5. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, regola la procedura in caso di disaccordo tra i Governi delle Comunità e delle Regioni interessati. Articolo 168*bis* Per quanto riguarda l'elezione del Parlamento europeo, **la legge** prevede norme speciali finalizzate a garantire gli interessi legittimi della popolazione di lingua olandese e di lingua francese nella ex provincia di Brabante. Modifiche alle regole che stabiliscono tali modalità speciali, possono essere	rapporti internazionali. Stipula in nome della Federazione i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. **(**2) I trattati che regolano i rapporti politici della Federazione o che si riferiscono a materie della legislazione federale necessitano dell'assenso o della partecipazione federale, nella forma **di una legge federale.** Per le convenzioni di carattere amministrativo valgono le corrispondenti norme sull'amministrazione federale.		

1.3.5. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
apportate esclusivamente da **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. Articolo 169 Al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali o sovranazionali, i poteri di cui agli articoli 36 e 37 possono, nel rispetto delle condizioni fissate **dalla legge**, sostituirsi temporaneamente agli organi di cui agli articoli 115 e 121. La predetta legge deve essere adottata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea.			

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 170 § 1. Nessuna imposta a favore dello Stato può essere stabilita se non in forza di **una legge**. § 2. Nessun imposta a favore della comunità o della regione può essere stabilita se non in forza di un decreto o di una regola di cui all'articolo 134. **La legge** determina, relativamente alle imposte previste al primo alinea, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità. § 3. Nessun onere e nessuna imposizione potrà essere stabilita dalla provincia o dalla collettività sovracomunale se non in base ad una decisione	*Articolo 105 [Competenza legislativa in materia fiscale]* **(1) La Federazione ha competenza legislativa esclusiva** per i dazi doganali e i monopoli fiscali. (2) La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se ricorrano i presupposti di cui all'articolo 72, secondo comma. (2a) Spetta ai Länder la competenza a legiferare sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a	Art. 51 Il Parlamento avrà facoltà, subordinatamente a questa Costituzione, di legiferare per la pace, l'ordine e il buon governo della Confederazione in materia di: 2° Tasse, ma senza fare discriminazione fra gli Stati e nè fra parte degli Stati; 3° Diritti sulla produzione ed esportazione dei prodotti, ma per modo che tali diritti siano per tutta la Confederazione uniformi; 4° Prestiti sul credito pubblico della Confederazione; (...) Art. 90	Art. I, § 8 Il Congresso avrà potere: di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte e dazi, di pagare i debiti [pubblici] (...) di prendere denaro in prestito sul credito degli Stati Uniti. (...)

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
del rispettivo consiglio. **La legge** determina, relativamente alle imposte previste al primo alinea, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità. **La legge** può sopprimere in tutto o in parte le imposte previste al primo alinea. § 4. Nessun onere e nessuna imposizione potranno essere stabiliti da un'unione di comuni, da una federazione di comuni, o da un comune se non con una decisione dei rispettivi consigli. **La legge** determina, relativamente alle imposizioni di cui al primo alinea, le eccezioni di cui sia	imposte disciplinate con legge federale. Spetta loro la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (*Grunderwerbsteuer*) (3) **Le leggi federali** sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni), necessitano dell'approvazione del Bundesrat. *Articolo 106 [Ripartizione dei tributi]* (....) (3) L'ammontare delle imposte sulle entrate, sulle società e sul giro di affari competono	Imposti che siano uniformi diritti di dogana, il potere del Parlamento d'imporre diritti di dogana e dazi e di concedere privative di produzione e di esportazione, diventerà esclusivo. Imposti che siano uniformi diritti di dogana, tutte le leggi dei diversi Stati che impongano diritti di dogana o dazi, o accordino privilegi di produzione o d'esportazione, cesseranno di aver effetto, ma qualsiasi concessione o convenzione per concessioni, legalmente pattuita dall'autorità o in forza dell'autorità di uno Stato sarà ritenuta valida se avvenuta prima del 14 giugno 1898, ma	

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
dimostrata la necessità. Articolo 172 Non possono essere stabiliti privilegi in materia di imposte. Nessuna esenzione o riduzione di imposta può essere stabilita se non tramite **una legge**. Articolo 173 Ad eccezione delle province, dei polder[4] e dei wateringues[5] , nonché dei casi formalmente indicati **dalle**	insieme alla Federazione e ai Länder (imposte comuni), nella misura in cui l'ammontare dell'imposta sull'entrata non debba invece considerarsi di spettanza dei Comuni a norma del quinto comma. L'ammontare delle imposte sulle entrate e sulle società spetta, in ragione della metà, rispettivamente alla Federazione e ai Länder. Le quote di spettanza della Federazione e dei Länder per quanto attiene all'imposta sul giro d'affari vengono fissate **con legge federale, che necessita dell'assenso del**	non in altri casi.	

[4] Zone situate sotto il livello del mare prosciugate artificialmente attraverso dighe e sistemi di drenaggio dell'acqua.
[5] Fossati o lavori di drenaggio effettuati nelle zone situate sotto il livello del mare.

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
leggi, dai decreti e dai provvedimenti normativi di cui all'articolo 134, nessuna prestazione potrà essere imposta ai cittadini se non a titolo d'imposta a favore dello Stato, della Comunità, della Regione, dell'unione o della federazione di comuni o del comune. Articolo 175 **Una legge**, approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce il sistema di finanziamento per la Comunità francese e per la Comunità fiamminga.	**Bundesrat.** In questa determinazione ci si dovrà attenere ai seguenti principi: (....) (4) Il rapporto di partecipazione della Federazione e dei Länder alle entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul giro d'affari deve essere rideterminato se il rapporto tra le entrate e le spese della Federazione e dei Länder si sviluppa in modo essenzialmente diverso; minori redditi tributari, che sono inoltre inclusivi della fissazione delle quote per l'imposta sul giro d'affari a norma del terzo comma, non vengono qui considerati. Se		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
I Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga disciplinano con decreto, ognuno per quanto di competenza, la destinazione di tali introiti. Articolo 176 **La legge** determina il sistema di finanziamento della Comunità di lingua tedesca. Il Parlamento della Comunità di lingua tedesca regola per decreto la destinazione delle entrate.	con legge federale vengono imposte ai Länder delle spese aggiuntive o vengono sottratte delle entrate, e se tale maggiore onere dei Länder sia limitato a un breve periodo di tempo, esso può essere compensato anche con assegnazioni finanziarie della Federazione **con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat;** nella legge si devono stabilire i princìpi su cui basare la misura di tali assegnazioni finanziarie e la distribuzione fra i Länder. (5) I Comuni ricevono una parte dell'ammontare dell'imposta sul reddito, che deve essere ripartita dai		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 177 **Una legge** adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce il sistema di finanziamento delle Regioni. Ogni Parlamento regionale, per quanto di propria competenza, determina la destinazione delle proprie entrate mediante regola di cui all'articolo 134. Articolo 178 Alle condizioni e con le modalità stabilite da **una legge** approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, il Parlamento della	Länder a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti**.** I particolari sono disciplinati **da una legge federale c**he necessita dell'approvazione del Bundesrat. Essa può stabilire che i Comuni fissino aliquote di riscossione per la parte di spettanza comunale. (5a) A partire dal 1° gennaio 1998, i Comuni ricevono una quota parte dei ricavi dall'imposta sul giro d'affari. Tale quota sarà riversata dai Länder ai loro comuni secondo un parametro che terrà conto della situazione locale ed economica. I particolari saranno disciplinati **da una legge federale che necessita**		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Regione di Bruxelles-Capitale trasferisce, con regola di cui all'articolo 134, i mezzi finanziari alla Commissione comunitaria comune ed alle Commissioni comunitarie francese e fiamminga. Art. 180 I membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei rappresentanti per la durata fissata **dalla legge**. (...) L'organizzazione della Corte è stabilita **con legge**. **La legge** può affidare alla Corte dei Conti il controllo dei bilanci e della contabilità delle	**dell'approvazione del Bundesrat.** (6) L'ammontare delle imposte reali spetta ai Comuni; l'ammontare delle imposte locali di consumo e di lusso spetta ai Comuni o, nella misura stabilita dalla legislazione dei Länder, ai Consorzi di Comuni. Dev'essere salvaguardato il diritto dei Comuni di fissare modalità di riscossione delle imposte reali, nell'ambito di quanto è stabilito dalla legge. Se in un Land non esistono Comuni, l'ammontare delle imposte reali e di quelle locali di consumo e di lusso spettano al Land. La Federazione e i Länder possono dividersi		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Comunità e delle Regioni e degli organismi di interesse pubblico da esse dipendenti. **La legge** può consentire che il decreto o la regola previsti all'articolo 134 regolamentino tale attività di controllo. Tranne per ciò che concerne la Comunità di lingua tedesca, tale legge è adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea. Compiti supplementari possono essere assegnati alla Corte **con legge**, decreto o regola di cui all'articolo 134. Con parere conforme della Corte, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 determina la remunerazione della Corte	attraverso una ripartizione l'ammontare dell'imposta sull'industria. I particolari sulla partecipazione sono stabiliti **da una legge federale**, che necessita dell'approvazione del Bundesrat. Nella misura stabilita dalla legislazione regionale, le imposte reali e la parte di spettanza comunale dell'imposta sull'entrata possono essere assunte come base per stabilire i princìpi di valutazione per le ripartizioni. (...) *Articolo 106a [Trasporto pubblico di persone].*		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
stessa per l'esercizio di tali funzioni. Nessuna remunerazione è dovuta per un compito esercitato da parte della Corte per una comunità o una regione prima della data di entrata in vigore del presente alinea.	Per i trasporti pubblici di persone spetta ai Länder dal 1° gennaio 1996 un contributo sulle entrate fiscali della Federazione. **Una legge federale che necessita dell'assenso del Bundesrat regola i dettagli.** Il contributo di cui al primo periodo prescinde dalla valutazione della capacità finanziaria di cui all'articolo 107, secondo comma. *Articolo 107 [Perequazione finanziaria]* (1) L'ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	sull'entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). **Con legge federale, che necessita della approvazione del Bundesrat**, sono adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l'ampiezza e il modo della ripartizione delle entrate locali. La legge federale può dettare disposizioni anche sull'ampiezza e sulla ripartizione dell'ammontare locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul giro d'affari è stabilito per		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione,. **Una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat,** può stabilire per una parte, non superiore ad un quarto della parte spettante ai Länder, delle quote di integrazione a favore di quei Länder i cui introiti per le imposte sui terreni, sulle entrate e sulle società, pro capite, siano inferiori alla media degli altri Länder. (2) **Tale legge** deve garantire un opportuno conguaglio della diversa capacità finanziaria dei Länder, tenendo conto delle capacità e dei fabbisogni finanziari dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni). I		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	presupposti per le pretese di conguaglio da parte dei Länder che ne hanno il diritto e gli obblighi di conguaglio da parte dei Länder che debbono prestarlo, così come la misura e l'ammontare dei conguagli stessi, devono essere determinati dalla legge. La legge può stabilire anche che la Federazione, con propri mezzi, attribuisca ai Länder con minore capacità economica delle assegnazioni per la copertura supplementare del loro generale fabbisogno finanziario (assegnazioni supplementari).		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
	Articolo 108 [Amministrazione finanziaria] (1) I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi disciplinate con legge federale, ivi compresa l'imposta sul giro d'affari da importazioni, nonché i contributi nel quadro delle Comunità europee, vengono amministrati da uffici finanziari federali. L'istituzione di questi uffici è disciplinata **con legge federale.** I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati d'intesa coi Governi dei Länder. (2) Le restanti imposte vengono amministrate da		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	uffici finanziari dei Länder. L'istituzione di questi uffici e l'unitaria istruzione degli impiegati possono essere disciplinati **da una legge federale,** che necessita dell'approvazione del Bundesrat. I dirigenti degli uffici intermedi devono essere nominati d'intesa con il Governo federale. (....) (4) **Una legge federale**, **che necessita dell'approvazione del Bundesrat,** può disporre, per l'amministrazione delle imposte, la collaborazione degli uffici finanziari, della Federazione e dei Länder; può essere altresì prevista		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	l'amministrazione da parte degli uffici finanziari dei Länder per le imposte di cui al primo comma e la competenza degli uffici finanziari della Federazione per le altre imposte, se e nella misura in cui in tale modo venga facilitata o migliorata l'esazione delle imposte. Per le imposte il cui gettito è a esclusivo favore dei Comuni (o dei Consorzi di Comuni), l'amministrazione che compete agli uffici finanziari dei Länder può essere trasferita dai Länder stessi in tutto o in parte ai Comuni (e ai Consorzi di Comuni). (5) Il procedimento che deve essere osservato dagli uffici		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	finanziari della Federazione è disciplinato **da una legge federale.** Il procedimento che deve essere applicato dagli uffici finanziari dei Länder e, nell'ipotesi di cui al quarto comma, secondo periodo, dai Comuni (e dai Consorzi di Comuni), può essere disciplinato **da una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat.** (6) La giurisdizione finanziaria è disciplinata da **una legge federale** in modo unitario. (....)		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 104a [Ripartizione delle spese tra la Federazione e i Länder](modificato) (....) (3) **Le leggi federali** che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione. Se la legge dispone che i Länder sopportino un quarto o più della spesa, la legge stessa dev'essere approvata anche dal Bundesrat.		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
	(4) La Federazione può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e dei Consorzi di Comuni), che siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere un'espansione economica. I particolari, e specificamente **i** tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati **da una legge federale** che necessita dell'approvazione del Bundesrat, o mediante accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio.		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	(5) La Federazione e i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione. I particolari sono disciplinati **da una legge federale, che necessita dell'assenso del Bundesrat**. 6. La Federazione e i Länder rispondono degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania in conformità alla suddivisione di competenze interstatuale. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Länder sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti. I particolari sono stabiliti **con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.**		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 104b [Aiuti finanziari agli investimenti particolarmente importanti dei Lander e dei comuni] (...) 2. Le disposizioni applicative, e in particolare quelle relative alla natura degli investimenti da incentivare, verranno disciplinate **da una legge federale** che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o da accordi amministrativi sulla base della legge federale di bilancio. Le risorse dovranno essere attribuite per un tempo limitato e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a controlli		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	periodici. Nel corso del tempo, gli aiuti finanziari devono essere determinati con importi annuali decrescenti. (...) *Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]* (...) (4) **Con una legge federale, che necessita della approvazione del Bundesrat**, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei principi comuni di diritto di bilancio, di politica di bilancio congiunturale di (5) Le sanzioni imposte dalla		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	pianificazione finanziaria pluriennale.Comunità europea in base alle disposizioni sulla conformità alla disciplina di bilancio di istituisce la Comunità europea sono imputate alla Federazione e ai Länder nel rapporto di 65 a 35. I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati **da una legge federale che necessita della**		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	approvazione del Bundesrat. *Art.109 a* *(Emergenze finanziarie)* Al fine di evitare crisi finanziarie **una legge federale per cui è necessaria l'approvazione del Bundesrat** stabilisce: 1. Il controllo permanente della gestione o politica finanziaria della Federazione e dei Länder ad opera di un organismo collegiale comune (Consiglio di stabilità), 2. Le condizioni e le procedure per l'accertamento di una minaccia di stato di		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
	crisi finanziaria. 3. I principi per la definizione e l'attuazione dei programmi di risanamento delle situazioni di crisi finanziaria. Le decisioni del Consiglio di stabilità e i documenti che ne sono alla base saranno pubblici. *Articolo 115 [Ricorso al credito]* (1) L'assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, devono essere autorizzati **da**		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
	una legge federale che ne fissi o ne permetta di fissare l'ammontare. (2) Le entrate e le spese devono essere in equilibrio senza tenere conto delle entrate dovute a prestiti. Questo principio è soddisfatto qualora le entrate dovute a prestiti non superino lo 0,35 per cento del prodotto nazionale lordo nominale. Inoltre, in caso di evoluzione eccezionale della congiuntura, gli effetti sul bilancio dei periodi di crescita e di recessione devono essere considerati in maniera simmetrica. Qualora i prestiti si discostino		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	dalla soglia massima di cui ai precedenti tre periodi, essi devono essere registrati in un conto separato; i debiti che superino la soglia dell' 1,5 per cento del prodotto nazionale lordo nominale, devono essere ridotti conformemente alla situazione congiunturale. **La legge federale** disciplina i dettagli, con particolare riferimento all'equilibrio delle entrate e delle uscite relative alle transazioni finanziarie e alla procedura di calcolo del limite massimo annuale di indebitamento netto, tenendo conto dell'evoluzione della congiuntura sulla base di una procedura di aggiustamento congiunturale nonché del		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	controllo e del bilanciamento degli scostamenti del prestito effettivo dal limite previsto. In caso di catastrofe naturale o di situazione di urgenza eccezionale che sfuggano al controllo dello Stato compromettendo considerevolmente le finanze pubbliche, questi limiti possono essere superati sulla base di una decisione presa a maggioranza dei membri del Bundestag. La decisione deve essere accompagnata da un piano di rientro. Il rientro dai debiti assunti ai sensi del sesto periodo deve essere effettuato entro un appropriato lasso di tempo.		

1.3.6. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI LEGGI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 114 [Rendiconto] (....) (2) La Corte federale dei conti, i cui membri godono dell'indipendenza propria dei giudici, esamina il consuntivo, così come la economicità e la correttezza della conduzione economica e di bilancio. Essa informa, oltre che il Governo federale, direttamente ogni anno il Bundestag e il Bundesrat. Per il resto le funzioni della Corte federale dei conti vengono disciplinate **con legge federale.**		

1.3.7. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

FORZE ARMATE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 182 Le modalità di reclutamento delle forze armate sono stabilite **per legge**. **La legge** disciplina anche la progressione di carriera, i diritti e gli obblighi dei militari. Articolo 183 Il contingente delle forze armate è votato annualmente. **La legge** che lo determina resta in vigore solo per un anno, se non è rinnovata. Articolo 184 L'organizzazione e le	*Articolo 26 [Divieto di preparare una guerra di aggressione]* (...) (2) Le armi da guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in commercio soltanto con l'autorizzazione del Governo federale. I particolari sono stabiliti **da una legge federale.** *Articolo 87a [Amministrazione federale delle forze armate]* (1) La Federazione organizza forze armate per la difesa. I loro effettivi e i lineamenti fondamentali della loro	Art. 51 Il Parlamento avrà facoltà, subordinatamente a questa Costituzione, di legiferare per la pace, l'ordine e il buon governo della Confederazione in materia di: (...) 6° Difesa navale e militare della Confederazione e dei singoli Stati, e controllo delle forze destinate a dare esecuzione e curare l'osservanza delle leggi della Confederazione; (...)	Art. I §8 Il Congresso avrà il poterre: (...) di dichiarare guerra, (...); di reclutare e mantenere eserciti (...) di creare e mantenere una marina militare; di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare; (...)

1.3.7. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI FORZE ARMATE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
attribuzioni del servizio di polizia integrata, organizzata su due livelli, sono disciplinate **dalla legge**. Gli elementi essenziali dello statuto del personale del servizio di polizia integrata, strutturato su due livelli, sono regolati **dalla legge**. Articolo 185 Nessun reparto militare straniero può essere ammesso al servizio dello Stato, né può occupare o attraversare il territorio, se non in forza di **una legge**. Articolo 186 I militari non possono essere	organizzazione devono risultare nel bilancio di previsione. (...) *Articolo 87b [Amministrazione federale delle forze armate]* (1) L'amministrazione federale della difesa è assicurata tramite un'autorità federale dotata di propri uffici amministrativi. Essa serve per assolvere i compiti relativi al personale e alla copertura diretta dei bisogni materiali delle forze armate. I compiti relativi all'assistenza agli invalidi e alle costruzioni possono essere trasferiti all'amministrazione federale della difesa **solo con legge federale** e con l'approvazione del Bundesrat. L'assenso del Bundesrat occorre,		

1.3.7. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI FORZE ARMATE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
privati dei loro gradi, onori e pensioni, se non con le modalità stabilite **dalla legge**.	inoltre, anche per quelle leggi che autorizzano l'amministrazione militare a intervenire nella sfera dei diritti dei terzi; ciò non vale per leggi concernenti il personale. (...)		

1.3.8. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

REVISIONE COSTITUZIONALE

BELGIO	GERMANIA	AUSTRALIA	STATI UNITI
Articolo 195 Il **potere legislativo federale** ha il diritto di dichiarare la necessità di sottoporre a revisione determinate disposizioni costituzionali da esso indicate. A seguito di detta dichiarazione, le due Camere sono sciolte di diritto. Ne saranno convocate due nuove in conformità all'articolo 46. Tali Camere delibereranno, di comune accordo con il Re, sui punti sottoposti a revisione. In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non	*Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale]* (1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione	Cfr. art. 128 (pag. 213)	Cfr. art. V (pag. 213)

1.3.8. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI REVISIONE COSTITUZIONALE			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
saranno presenti almeno i due terzi del membri che compongono ognuna di esse; e non sarà approvata alcuna modificazione, se non otterrà almeno i due terzi dei voti.	e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un'integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione. **(2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.** (3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20.		

1.3.9. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELEGA NORMATIVA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 80 [Emanazione di ordinanze normative] (1) Il Governo federale, un ministro federale o i governi dei Länder possono essere delegati per legge a emanare ordinanze normative. Detta legge deve determinare il contenuto, lo scopo e la misura della delega concessa. Inoltre, nell'ordinanza normativa dovrà essere indicato il proprio fondamento giuridico. Se la legge prevede che la delega possa essere ulteriormente trasferita, sarà necessario un'ordinanza normativa per il trasferimento della delega stessa. (2**) Se il legislatore federale** non dispone diversamente,		

1.3.9. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELEGA NORMATIVA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	occorre l'approvazione del Bundesrat per le ordinanze normative del Governo federale o di un ministro federale relative ai princìpi generali e alle tariffe per l'utilizzazione dei servizi postali e delle telecomunicazioni, ai princìpi generali concernenti le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione, alla costruzione e all'esercizio delle ferrovie, così come per le ordinanze normative emanate **in base a leggi federali, che necessitano dell'approvazione del Bundesrat** oppure che vengono eseguiti dai Länder, per incarico della Federazione		

1.3.9. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELEGA NORMATIVA			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	o come materia propria. (...)		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 84 *[Amministrazione dei Länder e controllo della Federazione]* 1. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa. Se **le leggi federali** dispongono diversamente, i Länder possono adottare disposizioni in deroga. Se un Land ha adottato disposizioni in deroga conformemente al secondo periodo, le successive norme federali sull'organizzazione degli uffici e sulla procedura	Art. 52 Il Parlamento, sempre subordinatamente a questa Costituzione, avrà il potere esclusivo di legiferare per la pace, per l'ordine pubblico e per il buon governo della Confederazione rispetto: 1° Alla sede del Governo della Confederazione e a tutti i luoghi acquistati dalla Confederazione per scopi di pubblico interesse; 2° A questioni relative ad ogni categoria di servizi pubblici, il controllo dei quali sia deferito al Governo esecutivo della Confederazione dalla presente Costituzione; 3° Ad altre questioni dichiarate	Art. I § 8 Il Congresso avrà il potere: (...) Di fare tutte le leggi che saranno necessarie ed utili per portare ad esecuzione i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti o i suoi Dipartimenti e funzionari.

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	amministrativa che incidono su tali disposizioni entrano in vigore in tale Land non prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. L'articolo 72, comma 3, terzo periodo, si applica di conseguenza. In casi eccezionali in cui vi sia una particolare esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, la Federazione può disciplinare la procedura amministrativa senza possibilità di deroga da parte dei Länder. **Tali leggi necessitano della approvazione del Bundesrat**. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di	dalla presente Costituzione d'esclusiva competenza del Parlamento.	

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Comuni mediante legge federale. (...) (5) Per dare esecuzione alle leggi federali, può essere conferito al Governo federale, **mediante una legge federale che richiede l'approvazione del Bundesrat**, il potere di impartire istruzioni speciali per casi particolari. Esse devono essere indirizzate alle supreme autorità del Land, a meno che il Governo federale ritenga il caso urgente. *Articolo 85* *[Esecuzione su delega della Federazione]* (1) Qualora i Länder diano		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	esecuzione alle leggi federali su delega federale, l'organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che **le leggi federali, con l'approvazione del Bundesrat**, non dispongano diversamente. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale. (...) *Articolo 87 [Materie di amministrazione diretta della Federazione]* (1) Sono gestiti mediante un'amministrazione federale diretta, con propri uffici amministrativi dipendenti, il servizio diplomatico consolare, l'amministrazione		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	delle finanze federali, il servizio postale federale e, in conformità all'articolo 89, l'amministrazione delle vie navigabili federali e della navigazione. **Con legge federale** possono essere istituiti uffici federali per la protezione delle frontiere, uffici centrali per le notizie e le informazioni di polizia, per la polizia criminale, per la raccolta di dati a scopo di difesa della costituzione e contro iniziative che hanno luogo nel territorio dello Stato, che con l'impiego della violenza o con attività preparatorie minacciano interessi esteri della Repubblica federale di		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Germania. (...) (3) Inoltre, per le materie rientranti nella competenza esclusiva della Federazione, possono essere istituite **con legge federale** supreme autorità federali autonome e nuovi enti e istituzioni di diritto pubblico di diretta dipendenza federale**.** Se nei settori nei quali spetta alla Federazione di legiferare sorgono nuovi compiti, possono essere istituiti, in caso di urgente necessità e **con l'assenso del Bundesrat** e della maggioranza dei membri del Bundestag, uffici federali di grado intermedio e inferiori.		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 87d [Amministrazione del traffico aereo] (1) L'amministrazione del traffico aereo è assicurata da un'amministrazione federale. **Con legge federale** sarà definita la forma di organizzazione di diritto pubblico o di diritto privato di detta amministrazione. (2) **Con legge federale**, soggetta all'approvazione del Bundesrat, i compiti dell'amministrazione del traffico aereo possono essere trasferiti ai Länder per delega della Federazione.		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 87e [Trasporti ferroviari] (1) L'amministrazione del traffico per le ferrovie federali è gestita mediante un'amministrazione federale diretta. **Con legge federale** possono essere trasferite alla competenza propria dei Länder funzioni relative all'amministrazione del traffico ferroviario. (2) La Federazione assicura le funzioni di amministrazione del traffico ferroviario eccedente l'ambito delle ferrovie federali che le vengono attribuite **con legge federale.** (3) Le ferrovie della	Art. 98. Il potere del Parlamento di far leggi sul traffico e sul commercio si estende alla navigazione, ai trasporti marittimi e alle ferrovie appartenenti agli Stati.	

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Federazione sono gestite quali imprese di diritto privato. Queste sono di proprietà della Federazione e l'attività dell'impresa comprende la costruzione, la manutenzione e l'esercizio della rete ferroviaria. L'alienazione di quote della partecipazione federale alle imprese di cui al precedente periodo è attuata sulla base di una legge; la maggioranza delle quote in queste imprese rimane alla Federazione. I particolari sono disciplinati **con legge federale**. (4) La Federazione assicura che si tenga conto dell'interesse pubblico, in particolare delle necessità dei		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	trasporti, nella costruzione e nella manutenzione della rete delle ferrovie federali, come pure nell'offerta di servizi su questa rete, nei limiti in cui tale offerta non riguardi il traffico locale su rotaia. I dettagli sono disciplinati **con legge federale.** (5) Le leggi emanate sulla base dei precedenti commi, dal primo al quarto, del presente articolo, necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Necessitano inoltre dell'approvazione del Bundesrat le leggi che regolano la liquidazione, la fusione, la divisione delle imprese ferroviarie della Federazione, il trasferimento a		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	terzi di linee delle ferrovie della Federazione, la loro chiusura, come pure le leggi che hanno conseguenze sul traffico ferroviario locale. *Articolo 87f [Poste e telecomunicazioni*] (1) A norma di una **legge federale che necessita della approvazione del Bundesrat**, la Federazione assicura servizi estensivamente proporzionati e adeguati nell'ambito delle poste e telecomunicazioni. (2) I servizi di cui al primo comma sono forniti come attività economica di diritto privato attraverso le imprese di proprietà delle Poste Federali	Art. 51 (...) 5° Servizio postale, telegrafico, telefonico e simili	Art. I § 8 Il Congresso avrà il potere: (...) di stabilire uffici postali e linee postali; (...)

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Tedesche e attraverso altre aziende private. Le funzioni di direzione nell'ambito delle poste e telecomunicazioni sono gestite dall'amministrazione federale. (3) Fatto salvo quanto stabilito dal secondo periodo del secondo comma, la Federazione gestisce attraverso un ufficio federale di diritto pubblico singole funzioni con riferimento alle imprese di proprietà delle Poste Federali Tedesche **a norma di una legge federale**. *Articolo 91a [Concorso della Federazione in base a leggi federali] (modificato)*		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	(1) Nelle seguenti materie, la Federazione collabora all'assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione della Federazione è utile al miglioramento delle condizioni sociali (compiti comuni): 1. ampliamento e nuova costruzione di istituti d'insegnamento superiore, ivi comprese le cliniche universitarie; 2. miglioramento della struttura economica regionale; 3. miglioramento della struttura agraria e della		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	protezione delle coste. **(2)** I compiti comuni vengono ulteriormente disciplinati **da una legge federale**, **che richiede l'approvazione del Bundesrat.** La legge deve contenere i princìpi generali per la loro esecuzione. (3) La legge contiene disposizioni per la procedura e le istituzioni per una pianificazione-quadro comune. L'assunzione di un progetto nella pianificazione-quadro necessita dell'assenso del Land nel territorio del quale dev'essere eseguito. (4) La Federazione, nelle ipotesi del primo comma, periodi primo e secondo, deve sopportare metà degli oneri		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	per ogni Land. Nell'ipotesi del primo comma, terzo periodo, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder. (...) *Articolo 91c* *[Cooperazione informatica]* (...) (4) La Federazione crea una rete di comunicazione per		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	collegare tra di loro le reti informatiche della Federazione e dei Länder. Le modalità di costruzione e gestione di tale rete di comunicazione sono definite **da una legge federale che richiede l'approvazione del Bundesrat**. *Articolo 91e* *[Cooperazione sul sostegno di base per persone in cerca di lavoro]* (...) (3) I dettagli saranno definiti **da una legge federale che richiede il consenso del Bundesrat**.		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 115c [Stato di difesa - competenza legislativa allargata della Federazione] (1) In forza dello stato di difesa la Federazione fruisce della legislazione concorrente anche per le materie che appartengono alla competenza legislativa dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. (2) Durante lo stato di difesa, nella misura in cui lo richiedano le circostanze, si può **con legge federale** per lo stato di difesa: 1. regolare provvisoriamente, in modo difforme dall'articolo 14, terzo		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	comma, secondo periodo, l'indennizzo nel caso di espropriazione; 2. stabilire, difformemente dall'articolo 104, secondo comma, terzo periodo e terzo comma, primo periodo, un termine per la privazione della libertà, nel caso in cui un giudice non possa attivarsi entro il termine previsto nei tempi normali; in ogni caso, tale termine non può superare i quattro giorni. (3) Nella misura richiesta allo scopo di allontanare un'aggressione in atto o immediatamente minacciata, si possono regolare, per lo stato di difesa, **con legge federale**, **approvata dal Bundesrat**,		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	l'amministrazione e le finanze della Federazione e dei Länder difformemente dai titoli VIII, VIIIa e X, pur conservando la capacità vitale dei Länder, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni, specialmente dal punto di vista finanziario. (4) **Le leggi federali**, di cui al primo e secondo comma, punto 1, possono essere applicate, in preparazione della loro esecuzione, già prima dell'entrata in vigore dello stato di difesa. *Articolo 115k* *[Stato di difesa - Durata della validità delle leggi e dei regolamenti eccezionali]*		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	(...) (3) Le leggi che comportano disposizioni in deroga agli articoli 91a, 91b, 104a, 106 e 107 restano in vigore al più tardi fino alla chiusura del secondo esercizio finanziario dopo la cessazione dello stato di difesa. Dopo tale termine esse possono, con il consenso del Bundesrat, essere modificate **con legge federale** al fine di assicurare la transizione nel rispetto dei titoli VIIIa e X. *Articolo 115l [Stato di difesa - Abrogazione delle leggi e delle misure eccezionali, cessazione dello stato di difesa]*		

1.3.10. LEGGI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA FEDERAZIONE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	(...) **(2)** Sulla conclusione della pace si decide **con legge federale.**		

2.1. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 35 L'autorità federale è competente solo nelle materie che le sono formalmente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi approvate in forza della Costituzione stessa. Le Comunità o le Regioni, ciascuna per quanto riguarda la sua sfera di interesse, sono competenti nelle altre materie, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge. Tale legge deve essere approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea.	*Articolo 30 [Funzioni dei Länder]* (1) L'esercizio delle competenze statali e l'adempimento dei compiti statali spettano ai Länder, salvo che la presente Legge fondamentale non disponga altrimenti o non consenta una diversa regolazione.	Art. 107 Ogni potere del Parlamento d'una Colonia che sia divenuta o diventi uno Stato, a meno che da questa Costituzione ne sia esclusivamente investito il Parlamento federale o sia sottratto al Parlamento dello Stato, continuerà qual'era nel momento in cui fu istituita la Confederazione o nel momento dell'ammissione o dell'approvazione della Costituzione dello Stato, a seconda del caso.	Em. X I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.
Articolo 38 Ogni comunità è titolare delle attribuzioni che le sono	*Articolo 70 [Ripartizione delle competenze legislative tra la Federazione e i Länder]*	Art. 113 Tutti i liquori fermentati, distillati o gli altri liquori	

2.1. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
riconosciute dalla Costituzione o dalle leggi approvate in forza della Costituzione. Articolo 41 Gli interessi esclusivamente comunali o provinciali sono regolati dai Consigli comunali o provinciali, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Tuttavia, in esecuzione di una legge approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 può abolire le istituzioni provinciali. In questo caso, il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 può sostituire tali istituzioni con delle collettività	(1) I Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi alla Federazione le competenze legislative. (2) La delimitazione delle competenze tra la Federazione e i Länder è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.	nocivi che entrano nello Stato o che vi rimangono per l'uso, il consumo e la vendita o per deposito, saranno soggetti alle leggi dello Stato come se fossero prodotti entro il medesimo.	

2.1. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
sovracomunali i cui consigli disciplinano gli interessi esclusivamente sovracomunali secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 deve essere adottato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Parlamento interessato. Il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 definisce le competenze, le regole di funzionamento e le modalità di elezione degli organi territoriali intracomunali che sono autorizzati a disciplinare materie di interesse comunale. (...)			

2.1. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Materie di interesse comunale, sovracomunale o provinciale possono essere oggetto di referendum nel comune, nella collettività sovracomunale o nella provincia interessato. Il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 stabilisce le modalità e l'organizzazione del referendum.			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 127 § 1. I Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ognuno per quanto lo concerne, disciplinano con decreto: 1° le materie culturali; 2° l'istruzione, con le seguenti eccezioni: a) la fissazione del termine d'inizio e di fine dell'obbligo scolastico; b) le condizioni minime per la concessione dei diplomi; c) il regime delle pensioni; 3° la cooperazione tra le Comunità, così come la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione del trattati, per le materie	*Articolo 7 [Istruzione scolastica]* (1) L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato. (...) (4) È garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non		

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
indicate nei punti 1° e 2°. Una legge approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, individua le materie culturali di cui al punto 1°, le forme di cooperazione di cui al punto 3°, così come le modalità di conclusione dei trattati di cui al punto 3°. § 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, così come anche per le istituzioni create nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale che, in base alla loro attività, devono essere considerate appartenenti esclusivamente all'una o all'altra comunità.	favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata. (...)		

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 128 § 1. I Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga disciplinano con decreto, ciascuno per quanto di propria competenza, le materie riferibili alla persona, nonché, in ordine alle medesime materie, la cooperazione tra le Comunità e la cooperazione internazionale, ivi compresa la conclusione di trattati. Una legge approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, individua le suddette materie, così come le forme di cooperazione e le modalità per la conclusione dei trattati. § 2. Tali decreti hanno forza di			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, così come, salvo che una legge approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea disponga diversamente, anche nei riguardi delle istituzioni nella Regione di Bruxelles-Capitale che, in ragione della loro organizzazione, devono essere considerate come appartenenti esclusivamente all'una o all'altra Comunità. Articolo 129 § 1. I Parlamenti della Comunità francese e della Comunità fiamminga, ciascuno per quanto di propria competenza, con esclusione del legislatore federale,			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
disciplinano con decreto, ciascuno per quanto di sua competenza, l'uso delle lingue per: 1° le materie amministrative; 2° l'insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dai pubblici poteri; 3° le relazioni sociali tra i datori di lavoro e i loro dipendenti, così come gli atti e i documenti delle imprese richiesti dalle leggi e dai regolamenti. § 2. Tali decreti hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, eccetto per ciò che concerne:			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
- i comuni o gruppi di comuni contigui ad un'altra regione linguistica e dove la legge prescrive o permette l'uso di una lingua diversa da quella della regione in cui i comuni stessi si trovano. Per tali comuni, una modifica alle regole relative all'uso delle lingue nelle materie indicate nel § 1 non può essere apportata se non mediante una legge approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea; - i servizi la cui attività si estende oltre la regione linguistica in cui hanno la loro sede; - le istituzioni federali e internazionali indicate dalla legge, la cui attività è comune a più di una comunità.			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 130 § 1. Il Parlamento della Comunità di lingua tedesca regola con decreto: 1° le materie culturali; 2° le materie personalizzabili; 3° l'insegnamento, nei limiti stabiliti dall'articolo 127, § 1, alinea 1°, 2°; 4° la cooperazione tra le comunità, così come la cooperazione internazionale, compresa la conclusione dei trattati, per le materie di cui ai nn. 1°, 2° e 3°; 5° l'utilizzo delle lingue per l'insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dalle autorità			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
pubbliche. La legge stabilisce le materie culturali e personalizzabili di cui ai nn. 1° e 2°, così come le forme di cooperazione di cui al n. 4° e le modalità di conclusione dei trattati. § 2. Tali decreti hanno forza di legge nella regione di lingua tedesca. Articolo 133 L'interpretazione autentica dei decreti è riservata al decreto. Art. 138 Il Parlamento della Comunità francese, da una parte, ed il Parlamento della Regione			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
vallona ed il gruppo linguistico francese del Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale, dall'altra, possono decidere di comune accordo e ciascuno con decreto che il Parlamento e il Governo della Regione vallona nella regione di lingua francese ed il gruppo linguistico francese del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale ed il suo Collegio nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale esercitano, in tutto o in parte, alcune competenze della Comunità francese. Tali decreti sono approvati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in seno al Consiglio della Comunità francese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi in			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
seno al Consiglio della Regione vallona e del gruppo linguistico francese del Consiglio della Regione di Bruxelles-Capitale, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Parlamento o del gruppo linguistico interessato. I suddetti decreti possono regolare il finanziamento delle competenze che determinano, nonché il trasferimento del personale, dei beni, dei diritti, e delle obbligazioni che riguardano le suddette competenze. Tali competenze sono esercitate, a seconda dei casi, con decreto, ordinanza o regolamento.			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 139 Su proposta dei rispettivi Governi, il Parlamento della Comunità di lingua tedesca ed il Parlamento della Regione vallona possono, ciascuno con decreto, decidere di comune accordo che il Parlamento ed il Governo della Comunità di lingua tedesca esercitano, nella Regione di lingua tedesca, in tutto o in parte, le competenze della Regione vallona. Tali competenze sono esercitate, a seconda dei casi, con decreto, ordinanza o regolamento. Articolo 140 Il Parlamento ed il Governo della Comunità di lingua tedesca esercitano con			

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
ordinanza e regolamento tutte le altre competenze che sono attribuite loro per legge. (...)			
	Articolo 98 [Stato giuridico dei giudici] (1) Lo stato giuridico dei giudici federali è disciplinato da una legge federale speciale. (....) (3) Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder. La Federazione può emanare delle leggi-quadro nella misura in cui l'articolo 74a, quarto comma, non dispone diversamente. (4) I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una		

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici nei Länder. (5) I Länder possono adottare per i propri giudici una disciplina corrispondente a quella prevista dal secondo comma. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale. *Art. 105 (Distribuzione dei poteri legislativi in materia fiscale)* (....) (2a) Spetta ai Länder la competenza a legiferare sulle imposte locali di consumo e di		

2.2. MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI ENTI FEDERATI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale. Spetta loro la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (*Grunderwerbsteuer)* (....)		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	Articolo 71 [Competenza legislativa esclusiva della Federazione] Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva della Federazione, i Länder hanno il potere di legiferare solo quando e nella misura in cui una legge federale li autorizzi espressamente. Articolo 72 *[Competenza legislativa concorrente della Federazione]* (1) Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti la		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	propria competenza legislativa. (2) Nelle materie di cui all'articolo 74, comma 1, nn. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 e 26, la Federazione ha il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale. (3) Se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i Länder possono adottare con legge disposizioni in deroga nelle materie: 1) caccia (ad esclusione della disciplina delle licenze di		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	caccia); 2) protezione della natura e tutela del paesaggio (ad esclusione dei princìpi generali della protezione della natura, della disciplina della tutela delle specie o della protezione dell'ambiente naturale marittimo); 3) ripartizione delle terre; 4) gestione del territorio; 5) regime delle acque (ad esclusione delle norme relative a materiali o impianti); 6) criteri di ammissione all'università e diplomi universitari. La legislazione federale in tali materie non entra in vigore prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. Nelle materie del primo periodo in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei Länder prevale la normativa adottata per ultima. (4) Una legge federale può stabilire che una disposizione legislativa federale non più necessaria ai sensi del comma 2 possa essere sostituita da una norma del Land. Articolo 74 [*Materie della legislazione concorrente]* (1) La competenza legislativa concorrente si estende ai seguenti settori: 1. il diritto civile, il diritto		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura (ad esclusione della disciplina dell'esecuzione in materia di carcerazione preventiva), l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale; 2. lo stato civile; 3. il diritto di associazione; 4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri; 4a.abrogato 5. [abrogato]; 6. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi; 7. l'assistenza pubblica (ad esclusione della disciplina delle strutture di assistenza e cura); 8. (abrogato);		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	9. i danni di guerra e il risarcimento; 10. le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia; 11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) ad esclusione della disciplina della chiusura degli esercizi commerciali, dei servizi di ristoro, delle sale giochi, dell'esibizione di persone dal vivo, di fiere, di mostre e di mercati; 11a (abrogato) 12. il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione; 13. la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica; 14. la legislazione relativa all'espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli articoli 73 e 74; 15. il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva; 16. la prevenzione degli abusi		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	da parte di gruppi di potere economico; 17. la promozione della produzione agricola e forestale (ad esclusione della disciplina della razionalizzazione di terreni agricoli), la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste; 18. i trasferimenti immobiliari con finalità urbanistica, la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e la legislazione sui sussidi per l'abitazione, sugli aiuti per l'estinzione di debiti, sugli incentivi per l'edilizia residenziale, sull'edilizia		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	residenziale dei minatori e sugli insediamenti dei minatori; 19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, nonché la regolamentazione delle farmacie, dei medicinali, dei prodotti medici, dei farmaci, dei narcotici e dei veleni; 19a. la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere; 20. la legislazione sui generi alimentari, ad inclusione degli animali da cui derivano, la legislazione sui generi		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	voluttuari, su oggetti di prima necessità, su foraggi, nonché la protezione del traffico di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali; 21. la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune; 22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi o tributi per l'uso di strade pubbliche		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	con veicoli; 23. le linee ferroviarie, che non sono ferrovie della Federazione, ad eccezione delle ferrovie di montagna; 24. la gestione del ciclo dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico (ad eccezione della tutela dall'inquinamento acustico prodotto da attività umane [verhaltensbezogenem Lärm]); 25. la responsabilità dello Stato; 26. la procreazione medicalmente assistita della vita umana, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	trapianti di organi e tessuti organici e cellule; 27. stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, nonché dei magistrati dei Länder, ad eccezione delle carriere, della retribuzione e dell'assistenza; 28. la caccia; 29. la protezione della natura e la tutela del paesaggio; 30. la ripartizione delle terre; 31. la gestione del territorio; 32. il regime delle acque; 33. i criteri di ammissione all'università e diplomi universitari. (2) Le leggi di cui al comma 1,		

3.1. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI GENERALI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	nn. 25 e 27, richiedono l'approvazione del Bundesrat. Articolo 115c *[Stato di difesa - Competenza legislativa allargata della Federazione]* (1) In forza dello stato di difesa la Federazione fruisce della legislazione concorrente anche per le materie che appartengono alla competenza legislativa dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. (2) Durante lo stato di difesa, nella misura in cui lo richiedano le circostanze, si può con legge federale per lo stato di difesa: (...)		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 11 Il godimento dei diritti e delle libertà che viene riconosciuto ai Belgi deve essere assicurato senza discriminazioni. A tal fine, la legge e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche. Articolo 11bis La legge, il decreto o i provvedimenti normativi di cui all'articolo 134 garantiscono a donne e uomini pari godimento di diritti e libertà, e in particolare promuovono la parità di accesso alle cariche elettive e		Art. 120 Gli Stati emaneranno disposizioni per la detenzione nelle rispettive prigioni delle persone accusate e condannate per offesa contro le leggi della Confederazione, e per punire le persone condannate per tali offese; e il Parlamento della Confederazione emanerà le leggi necessarie a dare effetto a tali disposizioni.	

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
pubbliche. Il Consiglio dei ministri e i Governi di comunità e di regione comprendono persone di sesso diverso. La legge, il decreto o i provvedimenti normativi di cui all'articolo 134 prevedono la presenza di persone di sesso diverso all'interno delle deputazioni permanenti dei consigli provinciali, dei collegi dei borgomastri e degli assessori, dei consigli di assistenza sociale, degli uffici permanenti dei centri pubblici di assistenza sociale e negli esecutivi di ogni altro organismo territoriale interprovinciale, sovracomunale, intercomunale o intracomunale. Il precedente alinea non si			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
applica quando la legge, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 disciplinano l'elezione diretta dei deputati permanenti dei consigli provinciali, degli assessori, dei membri dei consigli di assistenza sociale, dei membri dell'ufficio permanente dei centri pubblici di assistenza sociale o dei membri degli esecutivi di qualsiasi altro organismo territoriale interprovinciale, sovracomunale, intercomunale o intracomunale. Articolo 22 Ciascuno ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo i casi e alle condizioni stabiliti dalla			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
legge. La legge, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 garantiscono la protezione di questo diritto. Articolo 22bis Ogni minore ha diritto al rispetto della propria integrità morale, fisica, psichica e sessuale. Ogni minore ha il diritto di esprimersi su ogni questione che lo riguarda; la sua opinione è presa in considerazione tenuto conto della sua età e della sua capacità di giudizio. Ogni minore ha il diritto di beneficiare delle misure e dei servizi che contribuiscono al			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
suo sviluppo. In ogni decisione che lo riguardi, l'interesse del minore è considerato prioritario. La legge, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 garantiscono i diritti del minore. Articolo 23 Tutti hanno diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana. A tal fine la legge, il decreto o il provvedimento normativo di cui all'articolo 134 garantiscono, tenendo conto delle corrispondenti obbligazioni, i diritti economici, sociali e culturali e determinano le condizioni del			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
loro esercizio. (...) Articolo 24 § 1. L'insegnamento è libero; è vietata ogni misura di limitazione preventiva; la repressione dei delitti può essere disciplinata solo dalla legge o da un decreto. La comunità garantisce la libera scelta da parte dei genitori. La comunità organizza un insegnamento di carattere neutrale. Tale carattere neutrale implica in particolare il rispetto delle concezioni filosofiche, ideologiche o religiose dei genitori e degli allievi. Le scuole organizzate dalle			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
autorità pubbliche offrono, fino al termine dell'obbligo scolastico, la scelta tra l'insegnamento di una delle religioni riconosciute e quello della morale non confessionale. § 2. Se una comunità, in quanto autorità organizzatrice, vuole delegare delle competenze ad uno o a più organismi autonomi, essa deve farlo con un decreto approvato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. § 3. Ognuno ha diritto all'insegnamento nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali. L'accesso all'istruzione è gratuito fino al termine dell'obbligo scolastico. Tutti gli allievi sottoposti all'obbligo			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
scolastico hanno diritto, a carico della comunità, ad un'educazione morale o religiosa. § 4. Tutti gli allievi, gli studenti, i genitori, i componenti del personale e gli istituti d'insegnamento sono eguali di fronte alla legge o al decreto. La legge e il decreto prendono in considerazione le differenze oggettive, in particolare le caratteristiche proprie di ogni autorità organizzatrice che giustifichino un trattamento differenziato. § 5. L'organizzazione, il riconoscimento o il sovvenzionamento dell'insegnamento da parte della comunità sono regolati dalla legge o dal decreto.			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Articolo 32 Ognuno ha il diritto di consultare qualsiasi documento amministrativo e di farsene consegnare copia, eccetto che nei casi ed alle condizioni indicati dalla legge, dal decreto, o dai provvedimenti normativi di cui all'articolo 134.			
Articolo 117 (...) Le elezioni per i Parlamenti di Comunità e di regione hanno luogo nello stesso giorno e coincidono con le elezioni per il Parlamento europeo. In esecuzione di una legge di cui all'articolo 118, § 2,			Art. I, §4, cl. 1 I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede dell'elezione dei

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
alinea 4, un decreto o un provvedimento normativo di cui all'articolo 134, adottato conformemente all'articolo 118, § 2, alinea 4, può derogare agli alinea 1° e 2°. Art. 118 § 1. La legge regola le elezioni di cui all'articolo 116, § 2, nonché la composizione ed il funzionamento dei Parlamenti di Comunità e di regione. Salvo per ciò che concerne il Parlamento della comunità di lingua tedesca, tale legge è approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea. § 2. Una legge approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea,			Senatori. Art. IV, §1 Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e procedimenti andranno provati, e i loro effetti.

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
individua le materie relative all'elezione, alla composizione ed al funzionamento del Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale, del Parlamento della Comunità fiamminga, del Parlamento della Comunità francese e del Parlamento della Regione vallona, che sono regolate dai Parlamenti stessi, ciascuno per quanto lo riguarda, mediante decreto o regola di cui all'articolo 134, secondo il caso. Tali decreti e provvedimenti normativi di cui all'articolo 134, sono adottati con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che sia presente la maggioranza dei membri del Parlamento interessato. La legge di cui al primo alinea, prevede ulteriori			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
condizioni di maggioranza per quanto riguarda il Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale. Una legge definisce le materie relative alle elezioni, alla composizione e al funzionamento del Parlamento della Comunità di lingua tedesca che sono disciplinate da questo Parlamento per decreto. Tale decreto è adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, a condizione che la maggioranza dei membri del Parlamento sia presente. La legge di cui all'alinea 1 o 3, può attribuire ai Parlamenti di comunità e di regione la competenza a regolare la durata della legislatura e la data delle elezioni del loro			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Parlamento, ciascuno per ciò che lo riguarda, tramite legge o regola di cui all'articolo 134. Tali decreti o provvedimenti normativi di cui all'articolo 134 sono adottati con le maggioranze previste dagli alinea da primo a terzo.			
Articolo 167 (...) § 3. I Governi di comunità e di regione di cui all'articolo 121 concludono, ciascuno per quanto lo concerne, i trattati riguardanti le materie che rientrano nella competenza del relativo Parlamento. Questi trattati acquistano efficacia solo dopo aver ricevuto l'assenso del Parlamento.	*Articolo 32 [Relazioni estere]* (1) La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete alla Federazione. (2) Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, è fatto obbligo alla Federazione di consultare tempestivamente il Land interessato. (3) Nei limiti della propria	Art. 114 Senza il consenso del Parlamento della Confederazione, nessuno Stato potrà raccogliere né mantenere alcuna forza navale o militare né imporre alcuna tassa su proprietà di nessuna specie pertinenti alla Confederazione, né la Confederazione potrà imporre alcuna tassa su proprietà d'alcuna specie pertinenti ad uno Stato.	

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
§ 4. Una legge, approvata con la maggioranza di cui all'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce le modalità per la conclusione dei trattati menzionati nel § 3 e dei trattati che non riguardano in modo esclusivo le materie rientranti nella competenza delle Comunità e delle Regioni in forza o in virtù della Costituzione. (...)	competenza legislativa, i Länder possono, con il consenso del Governo federale, stipulare trattati con Stati esteri.		
Articolo 170 § 1. Nessuna imposta a favore dello Stato può essere stabilita se non in forza di una legge. § 2. Nessun imposta a favore della comunità o della regione può essere stabilita se non in	*Articolo 105 [Distribuzione della competenza legislativa in materia fiscale]* (1) La Federazione ha competenza legislativa esclusiva in materia di dazi doganali e di monopoli fiscali.	Art. 91 Nulla vieta in questa Costituzione che uno Stato dia aiuti o concessioni per l'estrazione dell'oro, dell'argento o d'altri metalli, o accordi, previo consenso delle due Camere del Parlamento	Art. I, §10, cl. 2 e 3 Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario per l'esecuzione delle sue leggi

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
forza di un decreto o di un provvedimento normativo di cui all'articolo 134. La legge determina, relativamente alle imposte previste al primo alinea, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità. § 3. Nessun onere e nessuna imposizione potrà essere stabilita dalla provincia o dalla collettività sovracomunale se non in base ad una decisione del rispettivo consiglio. La legge determina, relativamente alle imposte previste al primo alinea, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità. La legge può sopprimere in tutto o in parte le imposte previste al primo alinea.	(2) La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se ricorrano i presupposti di cui all'articolo 72, secondo comma. (2a) Spetta ai Länder la competenza a legiferare sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale. Spetta loro la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (Grunderwerbsteuer (3) Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni (o ai Consorzi di Comuni),	federale, espresso con apposita deliberazione, aiuti o privilegi di produzione o d'esportazione.	sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla revisione ed al controllo del Congresso. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
§ 4. Nessun onere e nessuna imposizione potranno essere stabiliti da un'unione di comuni, da una federazione di comuni, o da un comune se non con una decisione dei rispettivi consigli. La legge determina, relativamente alle imposizioni di cui al primo alinea, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità. Articolo 175 Una legge, approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce il sistema di finanziamento per la Comunità francese e per la Comunità fiamminga. I Parlamenti della Comunità francese e della	necessitano dell'approvazione del Bundesrat.		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
Comunità fiamminga disciplinano con decreto, ognuno per quanto di competenza, la destinazione di tali introiti. Articolo 176 La legge determina il sistema di finanziamento della Comunità di lingua tedesca. Il Parlamento della Comunità di lingua tedesca regola per decreto la destinazione delle entrate. Articolo 177 Una legge adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 4, ultimo alinea, stabilisce il sistema di finanziamento delle Regioni. Ogni Parlamento regionale,			

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
per quanto di propria competenza, determina la destinazione delle proprie entrate mediante provvedimento normativo di cui all'articolo 134.			
	Articolo 29 [Ristrutturazione del territorio federale] (1) Il territorio della Federazione può essere ridefinito al fine di consentire ai Länder di svolgere con efficacia i compiti ad essi assegnati in funzione della loro dimensione e capacità. Sono salvaguardate le peculiarità regionali, i legami storici e culturali, l'opportunità economica, nonché le esigenze di gestione del territorio e dello sviluppo regionale. (2) Le misure per una nuova delimitazione del territorio	Art. 123 Il Parlamento della Confederazione, col consenso del Parlamento d'uno Stato e quando l'approvi la maggioranza degli elettori dello Stato medesimo chiamati a votare in merito, può accrescere, ridurre o in altro modo modificare i confini dello Stato, in quei termini e a quelle condizioni che potranno esser convenute; e col medesimo consenso può altresì emanare disposizioni in rapporto agli effetti e alle conseguenze per lo Stato	

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	federale sono adottate con legge federale che deve essere ratificata mediante referendum. Devono essere consultati i Länder interessati. (3) Il referendum ha luogo nei Länder dai cui territori, o da parti dei cui territori, deve essere tratto un nuovo Land, ovvero un Land avente nuovi confini (Länder interessati). Il voto concerne il quesito se i Länder interessati debbano rimanere quali sono, se debba essere istituito un nuovo Land o se si debbano modificare i confini di un Land. La decisione di formare un nuovo Land o di modificare i confini di un Land si intende definitivamente adottata se, nel futuro territorio e nell'insieme dei territori o porzioni di territori del Land interessato,	interessato degli aumenti o delle diminuzioni o modificazioni di territorio. Art. 124 Un nuovo Stato può essere formato mediante separazione di territorio da uno Stato, col consenso del rispettivo Parlamento; un nuovo Stato può altresì esser formato mediante l'unione di due o più Stati o di parti di più Stati, sempre col consenso dei Parlamenti degli Stati interessati	

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	chiamati a cambiare di appartenenza, la maggioranza dei votanti nel referendum si esprime favorevolmente. Tale decisione non è adottata se nel territorio di uno dei Länder interessati la maggioranza dei votanti nel referendum rigetta la modificazione; non si tiene conto di tale rigetto se in una porzione di territorio, di cui si tratta di modificare l'appartenenza al Land interessato, una maggioranza dei due terzi approva la modificazione, salvo che nell'insieme del territorio del Land interessato una maggioranza dei due terzi la rigetti. (4) Se in un'area economica urbana, precisamente e unitariamente delimitata, ricadente in più Länder e che		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	conti almeno un milione di abitanti, un decimo dei cittadini aventi diritto di voto al Bundestag chiede mediante petizione popolare l'accorpamento di tal area ad un unico Land, una legge federale stabilirà entro due anni se l'appartenenza al Land debba essere modificata secondo quanto previsto al secondo comma ovvero se si debba procedere a referendum nei Länder interessati. (5) Il referendum è predisposto per accertare se una modificazione dell'appartenenza all'uno o all'altro Land, quale viene suggerita dalla legge, è approvata. La legge può sottoporre alla decisione popolare differenti soluzioni, purché non superiori a due. Se		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	una maggioranza si dichiara a favore di una proposta di modificare l'appartenenza ad un Land, una legge federale stabilisce, nel termine di due anni, se l'appartenenza al Land debba essere modificata conformemente al secondo comma. Se una proposta sottoposta a referendum è approvata nei termini di cui al comma terzo, periodi terzo e quarto, trascorsi due anni dall'effettuazione della consultazione popolare, deve essere emanata una legge federale che istituisca il Land proposto, senza che vi sia ancora necessità della conferma mediante referendum. (6) La maggioranza nel referendum e nella consultazione popolare è la maggioranza dei voti espressi, a		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto per il Bundestag. Per il resto, saranno stabilite con legge federale le modalità del referendum, dell'iniziativa popolare e della consultazione popolare; la predetta legge potrà anche prevedere che un'iniziativa popolare non possa essere ripetuta prima di cinque anni. (7) Ulteriori modificazioni dell'assetto territoriale dei Länder possono essere apportate a seguito di trattati conclusi tra i Länder interessati, o mediante una legge federale approvata dal Bundesrat, purché il territorio, la cui appartenenza ad un Land deve essere modificata, non abbia più di 50.000 abitanti. Le modalità saranno definite da una legge		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	federale approvata dal Bundesrat e della maggioranza dei componenti del Bundestag; tale legge deve provvedere che sia acquisito il parere dei comuni e dei distretti interessati. (8) In deroga a quanto disposto ai commi 2 e 7, i Länder possono regolare una nuova ripartizione dei rispettivi territori o di parti di essi per mezzo di trattati. I comuni ed i distretti debbono essere sentiti. Il trattato deve essere ratificato mediante referendum in ogni Land interessato. Se il trattato riguarda porzioni di territorio dei Länder, la ratifica mediante referendum può essere limitata a dette porzioni di territorio; la seconda parte del quinto periodo, non trova applicazione. In caso di referendum la		

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
	decisione è approvata con la maggioranza dei voti espressi, a condizione che essa sia almeno pari ad un quarto degli elettori aventi diritto di voto alle elezioni del Bundestag; i particolari sono stabiliti con legge federale. Il trattato deve essere approvato dal Bundestag.		
Cfr. art. 195 (pag. 129)	Cfr. art. 79 (pag. 129)	Art. 128. Questa Costituzione potrà essere modificata soltanto nei modi seguenti: La proposta di legge per modificazioni alla medesima deve essere approvata dalla maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento; in un periodo non minore di due mesi e non maggiore di sei dalla sua approvazione da parte di entrambe le Camere, la proposta	Art. V Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione quando ratificati

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		stessa deve essere sottoposta in ciascuno Stato agli elettori aventi diritto di voto per l'elezione dei membri della Camera dei Rappresentanti. Se una delle due Camere approva una tale proposta di legge a maggioranza assoluta e l'altra la respinge o manca di approvarla o l'approva con qualche emendamento sul quale la prima non intenda accordarsi, e se dopo un periodo di tre mesi la prima, nella stessa sessione o nella successiva, approva la detta proposta di legge a maggioranza assoluta con o senza alcun emendamento introdotto dall'altra Camera o convenuto con essa, quest'altra Camera respinge la proposta o manca di approvarla o l'approva con qualche emendamento sul quale la prima non intenda accordarsi,	dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia proposto dal Congresso; con l'eccezione che nessun emendamento che sia fatto prima dell'anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		il Governatore generale può sottomettere la proposta di legge, come è stata l'ultima volta formulata dalla prima delle menzionate Camere con o senza emendamenti successivamente convenuti fra le due Camere, agli elettori di ciascuno Stato che abbia diritto di voto nelle elezioni della Camera dei rappresentanti. Quando una proposta di legge è sottoposta agli elettori, il voto deve essere raccolto come il Parlamento dispone. Tuttavia, finché il diritto alla qualifica di elettore per i membri della Camera dei rappresentanti non diventi uniforme nella Confederazione, si computerà soltanto una metà degli elettori votanti per o contro la proposta di legge in ciascuno Stato dove prevalga il diritto elettorale degli	

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		adulti. E se nella maggioranza degli Stati la maggioranza degli elettori votanti approva la proposta di legge e la maggioranza di tutti gli elettori votanti l'approva del pari, sarà presentata al Governatore generale per l'assenso sovrano. Le modificazioni intese a diminuire la rappresentanza proporzionale d'uno Stato nell'una o nell'altra delle due Camere del Parlamento o il numero minimo dei rappresentanti d'uno Stato nella Camera dei rappresentanti ovvero ad accrescere, a diminuire o a modificare in altro modo i confini d'uno Stato, o ad alterare in qualsiasi modo le disposizioni della Costituzione in rapporto ai medesimi, non potrà diventare legge se la relativa	

3.2. MATERIE DI COMPETENZA MISTA O CONCORRENTE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
BELGIO	**GERMANIA**	**AUSTRALIA**	**STATI UNITI**
		proposta non verrà approvata dalla maggioranza degli elettori votanti in detto Stato.	

Ultimi dossier
del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

118	Dossier	Le Camere alte nei Paesi extraeuropei
119	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"
120	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328 "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
121	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" *(edizione provvisoria)*
122	Dossier	Dossier del Servizio Studi "Chi ben comincia...: il sistema educativo dalla nascita ai sei anni"
123	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413 "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
124	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)
125	Dossier	La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - *note di sintesi*
126	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)
127	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it